

Aree industriali attrattive: fiscaltà locale a misura di imprese e start up

**PRIMO RAPPORTO SULLA FISCALITÀ E SERVIZI LOCALI NELLE
PRINCIPALI AREE INDUSTRIALI DEL LAZIO**

Relazione
marzo 2021

con il contributo di



**Camera di Commercio
Roma**



**Aree industriali attrattive:
fiscalità a misura di imprese e start up**

**PRIMO RAPPORTO
SULLA FISCALITÀ E SERVIZI LOCALI
NELLE PRINCIPALI AREE INDUSTRIALI
DEL LAZIO**

Finito di stampare a marzo 2021

Sommario

Introduzione	4
SEZIONE 1. ANALISI TRIBUTARIA	8
1.1 IMU 2019	8
1.2 IMU 2020	15
2. TASI 2019	22
3.1 TARI 2019.....	29
3.2 TARI 2020.....	36
4. TOSAP 2019	43
5. COSAP 2019	50
6. ICP 2019	53
7. CIMP 2019	61
8. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2019.....	64
SEZIONE 2. ANALISI QUALIQUANTITATIVA DEI SERVIZI RESI ALLE IMPRESE.....	67
1. Analisi quali quantitativa dei servizi resi alle imprese.....	67
1.1 Obiettivo: l'indice di attrattività delle aree industriali per le imprese	67
1.2 La metodologia di rilevazione	68
1.2.1 Indice di attrattività locale.....	68
1.2.2 L'indagine CAWI	77
1.2.3 Il campione esaminato.....	77
1.2.4 L'organizzazione dei Webinar.....	81
1.2.5 I risultati della rilevazione	83
1.3 L'indice sintetico di qualità dei servizi e la sua contestualizzazione nelle aree	119
1.3.1 Il contesto di riferimento nelle aree campione	119
Conclusioni.....	138
APPENDICE.....	150

Introduzione

Il livello di fiscalità locale e le tariffe dei servizi degli Enti Locali sono fattori discriminanti della capacità del territorio di mantenere i capitali esistenti e di attrarre nuovi investimenti.

Il carico impositivo fiscale a livello locale costituisce, infatti, uno degli elementi cardine per valutare l'attrattività di un territorio comunale.

Con tale progetto, Unindustria vuole definire e costruire un processo finalizzato a fornire alle aziende che intendono investire sul territorio, con particolare attenzione alle start up, gli elementi cognitivi e di analisi per comprendere in termini di fiscalità, cosa esso possa offrire.

Le motivazioni che rendono un agglomerato industriale interessante per le start up sono argomentate anche dallo studio "Dinamiche di agglomerazione di startup innovative in Italia: oltre l'era dei distretti industriali" (International Entrepreneurship and Management Journal, aprile 2018), che evidenzia un impatto positivo sulla creazione di nuove imprese innovative in Italia, determinato dalla presenza e vicinanza geografica a un distretto industriale.

Questo risultato sottolinea che gli aggregati industriali a prevalenza manifatturiera e le startup innovative sono erroneamente considerati mondi lontani; al contrario, vi è una forte connessione tra piccole e medie imprese operanti nei distretti e le start up innovative, principalmente dovuta alla presenza di una forte cultura imprenditoriale radicata nei territori.

Di conseguenza, ragionare in termini di fiscalità locale per accrescere la competitività dei poli produttivi del territorio diviene un driver naturale per attrarre nuovi capitali con forte vocazione innovativa e, quindi, a più elevato valore aggiunto.

L'obiettivo dello studio è dunque individuare proposte concrete di politica industriale, per avviare, anche a Roma e nel Lazio, un confronto costruttivo tra

imprese ed enti locali e favorire nuove pratiche e comportamenti virtuosi in grado di accrescere la competitività del territorio.

L'obiettivo della prima edizione del monitoraggio della fiscalità locale, con particolare riguardo ai tributi gravanti sull'attività d'impresa, è stato duplice.

Il primo è stato quello di individuare, in base alla normativa fiscale vigente e, quindi, per mezzo di un'analisi di tipo giuridico, i poteri dei Comuni nell'applicazione dei tributi locali e come essi vengono in concreto applicati.

Il secondo è stato quello di attribuire alle diverse aree industriali, mediante un'analisi quantitativa del territorio, un indice di attrattività che potesse rappresentare la qualità dei servizi forniti non solo alle unità produttive dell'area ma anche ai loro lavoratori e alla comunità locale nel suo complesso.

Una parte dell'indagine, dal punto di vista metodologico, è stata svolta mediante l'analisi dei seguenti tributi locali: l'Imposta Municipale Unica (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI), l'addizionale comunale IRPEF, il COSAP (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), la TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), il CIMP (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari), l'ICP (imposta comunale sulle pubblicità) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA). Si è ritenuto che tali forme impositive, nel complesso, rappresentino uno spaccato ampio e significativo della fiscalità locale.

Esse sono state analizzate con riguardo alla disciplina vigente per il periodo d'imposta 2019 e, per i casi di maggiore rilevanza (quali IMU e TARI, in considerazione delle rilevanti novità che le hanno interessate), è stato preso in considerazione il loro assetto anche per il periodo d'imposta 2020. L'analisi così svolta ha consentito di individuare lo stato dell'arte della normativa vigente, evidenziando, per ciascun prelievo, il presupposto, i soggetti attivi, i soggetti

passivi, la base imponibile, l'aliquota o la tariffa, le riduzioni, le esenzioni e le maggiorazioni previste dalla normativa statale e, eventualmente, quelle che possono essere previste dell'applicazione delle potestà comunali.

Il passaggio successivo è stato, allora, proprio quello di analizzare il concreto esercizio di tali poteri per il periodo d'imposta 2019 da parte di un campione di Comuni della Regione Lazio (Pomezia, Civitavecchia, Anagni, Colferro, Fiano Romano, Roma) analizzando i singoli Regolamenti comunali, le delibere e altri atti dei predetti Comuni relativi a ciascun tributo.

L'analisi svolta, sintetizzata per mezzo di apposite tabelle incluse in Appendice al presente lavoro, ha consentito di verificare se e in che modo la struttura e l'onerosità dei prelievi muti.

Il secondo obiettivo, come detto, è stato quello di individuare una metodologia che permettesse di attribuire alle aree industriali del territorio un indice di attrattività per le imprese, partendo da un campione rappresentativo (per settore di attività e dimensione) di imprese attive nelle tre aree campione. Indice che ha tenuto conto non solo della qualità dei servizi alle imprese e ai lavoratori, ma anche della allocazione delle risorse pubbliche da parte dei comuni interessati verso tali servizi e la loro attività progettuale indirizzata a tale scopo.

Il campione di rispondenti è stato selezionato tra le aziende delle aree industriali della Tiburtina, di Anagni e Santa Palomba e ha rappresentato il 10% sul totale delle unità produttive di Anagni, il 15% su Santa Palomba e il 7,22% su Roma Tiburtina e nel suo complesso poco meno di 14.000 lavoratori.

A supporto dell'indagine sono stati organizzati, a cavallo tra settembre e ottobre 2020, tre focus group con alcuni rappresentanti delle aziende di queste tre aree,

al fine di illustrare le finalità dell'indagine, chiarire eventuali dubbi e acquisire ulteriori informazioni di contesto.

Tale rilevazione, insieme all'analisi sui tributi di cui si è sopra detto, ha consentito di quantificare il contributo delle aree industriali al territorio in cui operano, anche nella prospettiva di introdurre il tema del *mismatch* tra esborsi e ritorni in termini di servizi pubblici, che potrà essere oggetto di analisi successive. Nell'indagine a campione, è stata, infatti, rilevata la quantità delle risorse pro-capite destinate dai bilanci dei Comuni in esame per investimenti e spese correnti destinate a servizi per le imprese. Tale analisi ha contribuito alla determinazione dell'indicatore sintetico con una gradazione da -1 (giudizio largamente insufficiente, area assolutamente non attraente a +3 (giudizio ottimo, area attraente).

SEZIONE 1. ANALISI TRIBUTARIA

1.1 IMU 2019

Introduzione e presupposto impositivo

L'IMU (Imposta Municipale Unica) ha sostituito, a far data dal periodo d'imposta 2012, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Dal 2014, l'IMU è integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale), istituita dall'art. 1, commi 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e comprendente altresì il tributo per i servizi indivisibili (TASI), e la tassa sui rifiuti (TARI).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, ossia, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

Fonti normative e soggetti attivi

L'Imposta Municipale Unica è stata istituita dall' art. 8 del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23, ed è principalmente disciplinata dal medesimo atto normativo, artt. 8 e 9, dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, (art. 13) e dal d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 (artt. 1-18).

Da ultimo, è intervenuto il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (artt. 3 e 3 ter). I regolamenti dei comuni sono fonte di normativa secondaria. Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote che i singoli comuni possono modificare, ed è dovuta al comune all'interno del quale, in tutto o in prevalenza, sono ubicati gli immobili.

Regole particolari sono tuttavia previste con riguardo agli immobili classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito, determinato con aliquota dello 0,76%, spetta allo Stato¹.

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario dell'immobile (persona giuridica o altro ente) il titolare di un diritto reale inerente al bene (quale usufrutto, uso, abitazione, superficie, o enfiteusi) e il locatario in base a un contratto di leasing, dal momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Base imponibile

Con riguardo alla determinazione della base imponibile, essa è costituita dal valore degli immobili; a tale proposito, occorre distinguere a seconda che l'immobile rientri nella categoria dei *fabbricati*, delle *aree fabbricabili*, ovvero dei *terreni agricoli*.

- *Fabbricati:*

Per calcolare la base imponibile dei fabbricati iscritti (o iscrivibili) in catasto, è necessario moltiplicare la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per uno dei moltiplicatori riportati nella tabella che segue, variabili a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato².

¹ Di seguito si darà conto delle regole speciali previste per tale categoria di immobili con riguardo alla determinazione delle aliquote e ai beneficiari del maggior gettito.

² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gruppo/Categoria catastale	Moltiplicatore
A (tranne A/10)	160
A/10	80
Da B/1 a B/8	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
Da D/1 a D/10 (tranne D/5)	65
D/5	80

Tuttavia, con riguardo ai fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e interamente posseduti da imprese (come, ad esempio, stabilimenti e capannoni industriali) purché essi risultino distintamente contabilizzati in bilancio, la base imponibile è calcolata sommando il costo di acquisto ai costi incrementativi, moltiplicando, poi, il risultato, per il coefficiente di rivalutazione di 1,02, aggiornato da ultimo, per il 2019, con il D.M. 6 maggio 2019.

Vi sono vari casi nei quali la base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

- *Aree fabbricabili*

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Nel determinare il valore venale, occorre tenere conto di una serie di elementi, aventi riguardo la zona territoriale di ubicazione; l'indice di edificabilità; la destinazione d'uso consentita; gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

È nella disponibilità dei comuni indicare periodicamente, tramite delibera consiliare, i valori venali delle aree fabbricabili, affinché risultino quali parametri di raffronto ai fini dell'accertamento³.

- *Terreni agricoli*

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale, iscritto in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135.

Aliquote

L'aliquota⁴ di base dell'imposta è pari allo 0,76%, che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali. Tuttavia, come precedentemente anticipato, per quanto concerne i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D, l'aliquota base di 0,76% può essere solamente aumentata, nella misura massima di 0,3 punti percentuali; in tal caso, il maggior gettito spetta ai comuni.

³ Qualora il soggetto passivo versi un'imposta sulla base di un valore pari o superiore a quello stabilito dal comune, egli non è soggetto ad accertamento. Al contrario, nel caso in cui il valore venale considerato dal soggetto risulti inferiore, il comune è autorizzato a chiedere un accertamento, contestando il maggior valore, e a richiedere il pagamento della differenza. Spetta al soggetto passivo l'onere di fornire la prova contraria.

⁴ Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risulta, altresì, nella disponibilità dei comuni, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES e nel caso di immobili locati. Tuttavia, tale riduzione non si applica ai fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D⁵.

Riduzioni ed esenzioni

L'imposta, calcolata secondo l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato.

Risultano esenti dal pagamento dell'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni, tra gli altri:

- i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E1 a E9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'art. 5-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- i terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, ossia utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, *et similia*;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

⁵ Cfr. Ris. n.5/DF del 28 marzo 2013

- i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali vengano effettuati, dalla stessa, interventi di incisivo recupero, come previsto dall' art. 3, lett. c, d, f, del d.P.R. 380/2000, a partire dalla data di ultimazione dei lavori⁶;
- i fabbricati delle cooperative edilizie fin quando non vengono assegnati⁷;
- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non residenti;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Deducibilità

A norma dell'art. 3, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, l'IMU inerente gli immobili esclusivamente strumentali è deducibile, ai fini IRES e IRPEF, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, in misura pari al 50% per il periodo di imposta relativo al 2019. Non risulta deducibile, invece, ai fini IRAP.

Dichiarazione e versamento

I soggetti passivi, come principio generale, presentano la dichiarazione IMU al comune all'interno del quale sono ubicati gli immobili utilizzando l'apposito modello soltanto se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti, ovvero qualora le variazioni non siano conoscibili al comune.

⁶ Cfr. Ris. n.11/DF dell'11 dicembre 2013

⁷ Cfr. Ris. n.9/DF del 5 novembre 2015

Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile ovvero in cui si sono verificate modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il versamento dell'IMU si effettua in due rate di pari importo. La prima, con scadenza il 16 giugno, è calcolata sulla base dell'aliquota dell'anno precedente; la seconda, con scadenza il 16 dicembre, viene versata, con eventuale conguaglio sulla prima rata, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso ed è calcolata sulla base delle aliquote pubblicate sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il 28 ottobre di ciascun anno.

Considerazioni di sintesi

Dall'analisi svolta emerge che, in generale, per il periodo d'imposta 2019, tutti i Comuni oggetto di analisi (Pomezia, Civitavecchia, Anagni, Colleferro, Fiano Romano, Roma) e con riguardo agli immobili oggetto di interesse ai fini della presente ricerca (Cat. C e D), hanno applicato un'aliquota nella misura massima prevista dalla legge o, comunque, superiore a quella base. Di converso, sono pochi i casi in cui il Comune ha stabilito l'aliquota nella misura base e, comunque per una rosa di settori economici assai limitata.

Si rileva, infine, che le ipotesi di esenzione o riduzione dell'IMU previste dai Regolamenti comunali sono sostanzialmente riconducibili alla normativa primaria.

1.2 IMU 2020

Introduzione e presupposto impositivo

L'IMU (Imposta Municipale Unica) ha sostituito, a far data dal periodo d'imposta 2012, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Dal 2014 è stata integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale), successivamente abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 738), che comprendeva altresì il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, ossia, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Fonti normative e soggetti attivi

L'Imposta Municipale Unica è ora disciplinata dai commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I regolamenti dei comuni sono fonte di normativa secondaria. Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento in materia.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote che i singoli comuni possono modificare, ed è dovuta al comune all'interno del quale, in tutto o in prevalenza, sono ubicati gli immobili.

Regole particolari sono tuttavia previste con riguardo agli immobili classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito, determinato con aliquota dello 0,76%, spetta allo Stato⁸.

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario dell'immobile (persona giuridica o altro ente) il titolare di un diritto reale inerente al bene (quale usufrutto, uso, abitazione, superficie, o enfiteusi) e il locatario in base a un

⁸ Di seguito si darà conto delle regole speciali previste per tale categoria di immobili con riguardo alla determinazione delle aliquote e ai beneficiari del maggior gettito.

contratto di leasing, dal momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Base imponibile

Con riguardo alla determinazione della base imponibile, essa è costituita dal valore degli immobili; a tale proposito, occorre distinguere a seconda che l'immobile rientri nella categoria dei *fabbricati*, delle *aree fabbricabili*, ovvero dei *terreni agricoli*.

- *Fabbricati:*

Per calcolare la base imponibile dei fabbricati iscritti (o iscrivibili) in catasto, è necessario moltiplicare la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per uno dei moltiplicatori riportati nella tabella che segue, variabili a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato⁹.

Gruppo/Categoria catastale	Moltiplicatore
A (tranne A/10)	160
A/10	80
Da B/1 a B/8	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160

⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

C/3, C/4 e C/5	140
Da D/1 a D/10 (tranne D/5)	65
D/5	80

Tuttavia, con riguardo ai fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e posseduti da imprese (come, ad esempio, stabilimenti e capannoni industriali) purché essi risultino distintamente contabilizzati in bilancio, la base imponibile è calcolata sommando il costo di acquisto ai costi incrementativi, moltiplicando, poi, il risultato, per il coefficiente di rivalutazione di 1,01, aggiornato da ultimo, per il 2020, con il D.M. 10 giugno 2020.

Vi sono vari casi nei quali la base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

• *Aree fabbricabili*

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici¹⁰. Nel determinare il valore venale, occorre tenere conto di una serie di elementi, aventi riguardo la zona territoriale di ubicazione; l'indice di edificabilità; la destinazione d'uso consentita; gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

¹⁰ Elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

È nella disponibilità dei comuni indicare periodicamente, tramite delibera consiliare, i valori venali delle aree fabbricabili, affinché risultino quali parametri di raffronto ai fini dell'accertamento¹¹.

- *Terreni agricoli*

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale, iscritto in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135.

Aliquote

L'aliquota¹² di base dell'imposta è pari allo 0,86%, che i comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento fino all'1,06%, e in diminuzione fino ad azzerarla¹³.

Sussistono tuttavia alcune eccezioni, che riguardano:

- i terreni agricoli, ai quali è applicata un'aliquota base dello 0,76%;
- gli immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D, la cui aliquota è modificabile dai comuni in diminuzione al massimo fino allo 0,76%; con riguardo a tali immobili, il maggior gettito che eventualmente risulti dall'applicazione di un'aliquota superiore allo 0,76% spetta ai comuni;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, la cui aliquota è pari allo 0,1%, che i comuni possono solo ridurre fino all'azzeramento¹⁴;

¹¹ Qualora il soggetto passivo versi un'imposta sulla base di un valore pari o superiore a quello stabilito dal comune, egli non è soggetto ad accertamento. Al contrario, nel caso in cui il valore venale considerato dal soggetto risulti inferiore, il comune è autorizzato a chiedere un accertamento, contestando il maggior valore, e a richiedere il pagamento della differenza. Spetta al soggetto passivo l'onere di fornire la prova contraria.

¹² Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (conversione d.l. rilancio).

¹³ Elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹⁴ Elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali fabbricati risultavano esenti dall'imposta.

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai quali si applica un'aliquota dello 0,1%, che i comuni possono aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino ad azzerarla¹⁵. Tali immobili risulteranno esenti dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

A partire dall'anno 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, con riferimento agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, commi da 10 a 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06%, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Negli anni successivi, essendo esclusa la possibilità di una variazione in aumento, i comuni possono solo ridurre la maggiorazione.

Dal 2021, i comuni potranno differenziare le aliquote con esclusivo riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riduzioni ed esenzioni

L'imposta, calcolata secondo l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato.

Risultano esenti dal pagamento dell'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni, tra gli altri:

- i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E1 a E9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'art. 5-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

¹⁵ Elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali fabbricati risultavano esenti dall'imposta.

- i terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, ossia utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, *et similia*;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Come detto, il comune ha la facoltà di ridurre l'aliquota IMU fino al suo azzeramento, che comporterebbe di fatto una sostanziale esenzione dal pagamento dell'imposta¹⁶.

¹⁶ A norma dell'art. 78, comma 1 del d.l. 14 agosto 2020, n.104, per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa a:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Deducibilità

A norma dell'art. 1, comma 7 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'IMU inerente gli immobili esclusivamente strumentali è deducibile, ai fini IRES e IRPEF, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, in misura pari al 60% per i periodi di imposta relativi al 2020 e 2021 e risulterà deducibile al 100% a partire dal 2022¹⁷. L'IMU non è deducibile, invece, ai fini IRAP.

Dichiarazione e versamento

I soggetti passivi, come principio generale, presentano la dichiarazione IMU al comune all'interno del quale sono ubicati gli immobili utilizzando l'apposito modello soltanto se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti, ovvero qualora le variazioni non siano conoscibili al comune.

Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 giugno¹⁸ dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile ovvero in cui si sono verificate modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il versamento dell'IMU si effettua in due rate di pari importo. La prima, con scadenza il 16 giugno, è calcolata sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda, con scadenza il 16 dicembre, viene versata, con eventuale conguaglio sulla prima rata, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso ed è calcolata sulla base delle aliquote pubblicate dal comune sul sito informatico del comune il 28 ottobre di ciascun anno. Resta comunque nella facoltà del contribuente corrispondere l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16

Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli risultano esenti dall'IMU per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

¹⁷ Elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹⁸ Elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

giugno¹⁹. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono ciascuna di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

2. TASI 2019

Introduzione e presupposto impositivo

Il tributo per i servizi indivisibili (cosiddetta TASI) è stato introdotto nel 2014 come imposta integrata nella IUC (imposta unica comunale)²⁰, istituita dall'art. 1, commi 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e comprendente altresì l'imposta municipale unica (IMU), e la tassa sui rifiuti (TARI).

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.

Fonti normative e soggetti attivi

La TASI è disciplinata dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ai commi 669 e seguenti ed è dovuta al comune all'interno del quale, in tutto o in parte, sono ubicate le unità immobiliari.

Il comune, tramite regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, determina le riduzioni delle aliquote, individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI.

Nel prosieguo si darà conto delle ulteriori potestà comunali di intervento.

¹⁹ Elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

²⁰ La TASI è stata abolita dall' art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020).

Soggetti passivi

Il soggetto passivo della TASI è chiunque possenga o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui sopra; in caso di pluralità di detentori o possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di leasing, invece, il tributo è dovuto esclusivamente dal locatario utilizzatore del bene.

Qualora l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso rispetto al titolare del diritto reale di godimento inerente ad essa (ad esempio da conduttore o da concessionario di aree demaniali), quest'ultimo è titolare di un'autonoma obbligazione. L'occupante, a tale proposito, è tenuto a versare la TASI nella misura stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il proprietario verserà la restante parte. Se il comune non ha indicato alcuna percentuale, l'occupante verserà il 10%.

Base imponibile

Con riguardo alla determinazione della base imponibile, essa è costituita dal valore degli immobili; a tale proposito, occorre distinguere a seconda che l'immobile rientri nella categoria dei *fabbricati* ovvero delle *aree fabbricabili*.

- *Fabbricati:*

Per calcolare la base imponibile dei fabbricati iscritti (o iscrivibili) in catasto, è necessario moltiplicare la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per uno dei moltiplicatori riportati nella tabella

che segue, variabili a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato²¹.

Gruppo/Categoria catastale	Moltiplicatore
A (tranne A/10)	160
A/10	80
Da B/1 a B/8	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
Da D/1 a D/10 (tranne D/5)	65
D/5	80

Tuttavia, con riguardo ai fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e posseduti da imprese (come, ad esempio, stabilimenti e capannoni industriali) purché essi risultino distintamente contabilizzati in bilancio, la base imponibile è calcolata sommando il costo di acquisto ai costi incrementativi, moltiplicando, poi, il risultato, per il coefficiente di rivalutazione di 1,02, aggiornato da ultimo, per il 2019, con il D.M. 6 maggio 2019.

²¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Sono altresì applicate alla TASI le disposizioni IMU concernenti la riduzione del 50% della base imponibile²² per i seguenti immobili:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

- *Aree fabbricabili*

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Nel determinare il valore venale, occorre tenere conto di una serie di elementi, aventi riguardo la zona territoriale di ubicazione; l'indice di edificabilità; la destinazione d'uso consentita; gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

È nella disponibilità dei comuni indicare periodicamente, tramite delibera consiliare, i valori venali delle aree fabbricabili, affinché risultino quali parametri di raffronto ai fini dell'accertamento²³.

Aliquote

L'aliquota base della TASI è dell'1 per mille.

I comuni possono ridurla fino all'azzeramento oppure aumentarla, tenendo conto che la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, per tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge

²² Dipartimento delle finanze, risposta n.8 FAQ Tasi e Imu 3 giugno 2014.

²³ Qualora il soggetto passivo versi un'imposta sulla base di un valore pari o superiore a quello stabilito dal comune, egli non è soggetto ad accertamento. Al contrario, nel caso in cui il valore venale considerato dal soggetto risulti inferiore, il comune è autorizzato a chiedere un accertamento, contestando il maggior valore, e a richiedere il pagamento della differenza. Spetta al soggetto passivo l'onere di fornire la prova contraria.

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (art. 13 del d.l. 6 dicembre 2013, n. 201) fissata al 10,6 per mille e alle altre minori aliquote, ove previste²⁴.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima non può eccedere il limite dell'1 per mille, mentre con riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita il limite massimo è pari al 2,5 per mille; anche con riguardo a tali tipologie di immobili i comuni possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Inoltre l'imposta, calcolato secondo l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato.

Riduzioni e esenzioni

Come precedentemente anticipato, a norma dell'art. 1, comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune determina, con riguardo alla TASI, la disciplina delle riduzioni, da cui consegue

un ampio margine di intervento dell'autorità locale.

Tuttavia, vi sono delle riduzioni dell'imposta direttamente previste dalla normativa primaria; l'imposta, calcolata secondo l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato.

Anche per quanto concerne le esenzioni, potendo di regola il comune azzerare le aliquote TASI, e potendo differenziare tali aliquote in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili, le potestà comunali sono ampie. In altri termini, il comune ha la facoltà di prevedere una sostanziale esenzione dal pagamento dell'imposta.

Tuttavia, vi sono delle esenzioni che sono direttamente previste dalla normativa primaria, che riguardano:

²⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni 2014 e 2015, a certe condizioni, nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. Tale possibilità è stata mantenuta anche per gli anni successivi (cfr. art. 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni).

- i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E1 a E9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'art. 5-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, ossia utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, *et similia*.

Il comune, inoltre, può prevedere esenzioni o riduzioni nel caso di:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Come detto, il comune ha la facoltà di ridurre l'aliquota TASI fino al suo azzeramento, che comporterebbe di fatto una sostanziale esenzione dal pagamento dell'imposta

Deducibilità

Non essendo presente alcuna limitazione alla deduzione della TASI, essa è deducibile al 100% dal reddito di impresa.

Dichiarazione e versamento

Con riguardo all'adempimento relativo alla dichiarazione TASI, esso viene assolto dal soggetto passivo presentando la dichiarazione IMU al comune all'interno del quale sono ubicati gli immobili soltanto se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti, ovvero qualora le variazioni non siano conoscibili al comune.

Se la dichiarazione IMU non è dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione TASI.

Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile ovvero in cui si sono verificate modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il versamento della TASI si effettua in due rate di pari importo. La prima, con scadenza il 16 giugno, è calcolata sulla base dell'aliquota dell'anno precedente; la seconda, con scadenza il 16 dicembre, viene versata, con eventuale conguaglio sulla prima rata, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso ed è calcolata sulla base delle aliquote pubblicate sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il 28 ottobre di ciascun anno.

Considerazioni di sintesi

Dall'analisi svolta emerge che, in generale, per il periodo d'imposta 2019, tutti i Comuni oggetto di analisi (Pomezia, Civitavecchia, Anagni, Colleferro, Fiano Romano, Roma) e con riguardo agli immobili oggetto di interesse ai fini della presente ricerca (Cat. C e D), hanno deciso per un'applicazione calmierata del tributo in termini di minore aliquota applicabile. In diversi casi (ad esempio, i Comuni di Pomezia, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Roma) e per alcune tipologie di immobili, Comuni hanno anche optato per un azzeramento dell'aliquota TASI.

Non risultano in genere specifiche riduzioni o esenzioni disposte dai Comuni ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla normativa statale.

3.1 TARI 2019

Introduzione e presupposto impositivo

La TARI (tassa sui rifiuti) è stata istituita a decorrere dal periodo di imposta 2014. Essa è integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale), istituita dall'art. 1, commi 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e comprendente altresì l'imposta municipale unica (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Cod. Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Fonti normative e soggetti attivi

La TARI è principalmente disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)²⁵ ed è dovuta al comune all'interno del quale, in tutto o in parte, sono ubicate le unità immobiliari.

Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo della TARI è chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti

²⁵ Nonostante la IUC sia stata abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state fatte salve le disposizioni relative alla TARI.

urbani; qualora vi sia una pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Base (superficie) imponibile

La base imponibile si identifica nella superficie delle unità immobiliari.

Più precisamente, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; nel determinare tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano i rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.

Si considerano rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.l. 3 aprile 2006, n. 152 quelli derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc;
- demolizione, costruzione, scavi;
- lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e attività di servizio;
- attività di recupero e smaltimento rifiuti, trattamenti delle acque (potabilizzazione, depurazione delle acque reflue) e abbattimento di fumi;
- attività sanitarie.

Il comune, tramite regolamento, distingue le aree di produzione di rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani dalle aree di produzione di rifiuti non assimilabili nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a tali attività. Tale distinzione è funzionale a stabilire alcune riduzioni, stabilite dallo stesso comune, della quota variabile della TARI per il produttore; riduzioni che devono risultare proporzionali alle quantità di

rifiuti assimilabili che quest'ultimo dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Aliquote (tariffe)

La TARI è corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare.

Le tariffe vengono determinate con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La determinazione delle tariffe avviene sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal gestore del servizio e approvato dal Consiglio stesso, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale del costo dei servizi, nel calcolo del quale il comune, a partire dal 2018, deve tenere conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

La tariffa TARI è composta da una parte fissa e da una variabile; la prima è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, mentre la seconda è applicata in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

In alternativa, la normativa primaria permette al comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa TARI in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo dei servizi sui rifiuti. In tal caso, si moltiplicherà il costo del servizio previsto per l'anno successivo, calcolato in base all'unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Ai fini della determinazione della tariffa TARI, occorre distinguere a seconda che si tratti di utenze domestiche ovvero non domestiche. Per quanto qui di interesse, dunque con riguardo a quest'ultime, per individuare la quota fissa, si devono applicare alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di

potenziale produzione di cui al punto 4.3, allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158²⁶.

Per la determinazione della quota variabile, invece, il comune deve strutturare sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze; in alternativa, applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Se i comuni hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno la facoltà di prevedere, in sostituzione della TARI, l'applicazione della TARIP. Si tratta di una tariffa anch'essa distinta in una componente fissa e una variabile, che è gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Riduzioni ed esenzioni

Con riguardo alla disciplina delle riduzioni, ve ne sono alcune previste in via specifica dalla normativa primaria e altre la cui previsione dipende dalla discrezionalità dei singoli comuni.

Una riduzione *ex lege* è prevista per:

- le zone in cui non è effettuata la raccolta, dove la TARI è corrisposta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; in ogni caso, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa;
- il caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o effettuazione dello stesso in grave violazione della normativa di

²⁶ Come chiarito dalla circolare del Ministero dell'ambiente del 7 ottobre 1999, Con riferimento alle categorie delle utenze non domestiche elencate nelle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b, si specifica che i comuni potranno, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio di competenza, accorpate o suddividere per gruppi omogenei le voci previste nelle tabelle medesime.

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso, l'imposta è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa;

- il produttore di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani se dimostra di aver avviato tali rifiuti al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; in tal caso, il comune, tramite regolamento comunale, disciplina alcune riduzioni della quota variabile della tariffa TARI, che risultino proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune può prevedere, tramite regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Sempre mediante regolamento, il comune è autorizzato a stabilire ulteriori riduzioni o esenzioni e, in tal caso, possono essere disposte autorizzazioni di spesa per la relativa copertura, dovendo questa essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Deducibilità

Non essendo presente alcuna limitazione alla deduzione della TARI, essa è deducibile al 100% dal reddito di impresa.

Dichiarazione e versamento

Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni tali da far risultare un diverso ammontare del tributo; in caso contrario, il soggetto deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno in cui sono intervenute dette modificazioni.

Spetta inoltre al comune stabilire le scadenze di versamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; resta comunque consentito il versamento del tributo in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Addizionale TEFA

Da ultimo, occorre considerare che, correlato alla TARI, è presente il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA); esso è stato istituito e disciplinato dall'art. 19, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ed è commisurato alla superficie dei medesimi immobili assoggettati alla TARI. I soggetti passivi della TEFA sono anch'essi i medesimi della TARI.

Tuttavia l'addizionale TEFA, anziché al comune, è dovuto alla provincia ed è calcolato applicando all'importo della TARI la percentuale deliberata dalla giunta provinciale in misura non inferiore all'1% e non superiore al 5%.

Al comune, sul quale gravano gli oneri di riscossione del tributo, spetta una commissione pari allo 0,30%, posta a carico della provincia impositrice.

Considerazioni di sintesi

Dall'analisi svolta emerge che, in generale, per il periodo d'imposta 2019, i Comuni oggetto di analisi (Pomezia, Civitavecchia, Anagni, Colleferro, Fiano Romano, Roma) hanno applicato una Tariffa estremamente variabile (il valore minimo registrato è pari a 1,06 € per il Comune di Pomezia per le attività relative alle aree di parcheggio coperte, mentre il valore massimo registrato è pari a 20,67 € per il Comune di Roma per le discoteche ed altre attività).

In generale, i Comuni, sfruttando la propria potestà impositiva, hanno previsto riduzioni tariffarie di rilevante impatto ambientale (es. alcuni hanno previsto riduzioni della tariffa per quelle attività che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino effetti accertati di una minore produzione di rifiuti) o sociale (es. incentivi all'assunzione, attività di contrasto ai fenomeni di "ludopatìa", etc.).

3.2 TARI 2020

Introduzione e presupposto impositivo

La TARI (tassa sui rifiuti) è stata istituita a decorrere dal periodo di imposta 2014. Essa è integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale), la quale comprende altresì l'imposta municipale unica (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Cod. Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Fonti normative e soggetti attivi

Istituita quale tributo facente parte della IUC, la TARI è principalmente disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)²⁷ ed è dovuta al comune all'interno del quale, in tutto o in parte, sono ubicate le unità immobiliari.

Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo della TARI è chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti

²⁷ Nonostante la IUC sia stata abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state fatte salve le disposizioni relative alla TARI.

urbani; qualora vi sia una pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Base (superficie) imponibile

La base imponibile si identifica nella superficie delle unità immobiliari.

Più precisamente, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; nel determinare tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano i rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.

Si considerano rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.l. 3 aprile 2006, n. 152 quelli derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc;
- demolizione, costruzione, scavi;
- lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e attività di servizio;
- attività di recupero e smaltimento rifiuti, trattamenti delle acque (potabilizzazione, depurazione delle acque reflue) e abbattimento di fumi;
- attività sanitarie.

Il comune, tramite regolamento, distingue le aree di produzione di rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani dalle aree di produzione di rifiuti non assimilabili nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a tali attività. Tale distinzione è funzionale a stabilire alcune riduzioni, stabilite dallo stesso comune, della quota variabile della TARI per il produttore; riduzioni che devono risultare proporzionali alle quantità di

rifiuti assimilabili che quest'ultimo dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati²⁸.

Aliquote (tariffe)

La TARI è corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare.

Le tariffe vengono determinate con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La determinazione delle tariffe avviene sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal gestore del servizio e approvato dal Consiglio stesso, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale del costo dei servizi, nel calcolo del quale il comune, a partire dal 2018, deve tenere conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

La tariffa TARI è composta da una parte fissa e da una variabile; la prima è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, mentre la seconda è applicata in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

In alternativa, la normativa primaria permette al comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa TARI in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo dei servizi sui rifiuti. In tal caso, si moltiplicherà il costo del servizio previsto per l'anno successivo, calcolato in base all'unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Il 31 ottobre 2019 è stata pubblicata da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la delibera n. 443 concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

²⁸ Si precisa che, a norma dell'art. 1, comma 24, lett. b) del d.lgs 3 settembre 2020, n. 116, a partire dal 2021 è stata sottratta ai comuni la possibilità di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”. Con ciò, viene superato il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, almeno per la parte relativa ai criteri di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Ai fini della determinazione della tariffa TARI, invece, si continua a fare riferimento alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

A tale proposito, occorre distinguere a seconda che si tratti di utenze domestiche ovvero non domestiche. Per quanto qui di interesse, dunque con riguardo a quest’ultime, per individuare la quota fissa della tariffa TARI, si devono applicare alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.3, allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158²⁹.

Per la determinazione della quota variabile, invece, il comune deve strutturare sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze; in alternativa, applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Se i comuni hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno la facoltà di prevedere, in sostituzione della TARI, l’applicazione della TARIP. Si tratta di una tariffa anch’essa distinta in una componente fissa e una variabile, che è gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

²⁹ Come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 ottobre 1999, Con riferimento alle categorie delle utenze non domestiche elencate nelle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b, si specifica che i comuni potranno, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio di competenza, accorpate o suddividere per gruppi omogenei le voci previste nelle tabelle medesime.

Riduzioni ed esenzioni

Con riguardo alla disciplina delle riduzioni, ve ne sono alcune previste in via specifica dalla normativa primaria e altre la cui previsione dipende dalla discrezionalità dei singoli comuni.

Una riduzione *ex lege* è prevista per:

- le zone in cui non è effettuata la raccolta, dove la TARI è corrisposta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; in ogni caso, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa;
- il caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o effettuazione dello stesso in grave violazione della normativa di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso, l'imposta è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa;
- il produttore di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani se dimostra di aver avviato tali rifiuti al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; in tal caso, il comune, tramite regolamento comunale, disciplina alcune riduzioni della quota variabile della tariffa TARI, che risultino proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune può prevedere, tramite regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Sempre mediante regolamento, il comune è autorizzato a stabilire ulteriori riduzioni o esenzioni e, in tal caso, possono essere disposte autorizzazioni di spesa per la relativa copertura, dovendo questa essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Deducibilità

Non essendo presente alcuna limitazione alla deduzione della TARI, essa è deducibile al 100% dal reddito di impresa.

Dichiarazione e versamento

Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni tali da far risultare un diverso ammontare del tributo; in caso contrario, il soggetto deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno in cui sono intervenute dette modificazioni.

Spetta inoltre al comune stabilire le scadenze di versamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; resta comunque consentito il versamento del tributo in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Addizionale TEFA

Da ultimo, occorre considerare che, correlato alla TARI, è presente il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA); esso è stato istituito e disciplinato dall'art. 19, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ed è commisurato alla superficie dei medesimi immobili

assoggettati alla TARI. I soggetti passivi della TEFA sono anch'essi i medesimi della TARI.

Tuttavia l'addizionale TEFA, anziché al comune, è dovuto alla provincia ed è calcolato applicando all'importo della TARI la percentuale deliberata dalla giunta provinciale in misura non inferiore all'1% e non superiore al 5%.

Al comune, sul quale gravano gli oneri di riscossione del tributo, spetta una commissione pari allo 0,30%, posta a carico della provincia impositrice.

consentito il versamento del tributo in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. TOSAP 2019

Introduzione e presupposto impositivo

La TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) è applicabile se non è istituito il COSAP (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).

Il presupposto impositivo della TOSAP è l'occupazione di qualsiasi natura, anche in assenza di titolo, effettuata in strade, corsi, piazze e comunque beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

La tassa si applica anche in caso di occupazione di tratti di aree private sulle quali risulti costituita una servitù di pubblico passaggio l'occupazione di tratti di strade statali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti ³⁰.

Fonti normative e soggetti attivi

La TOSAP è principalmente disciplinata dal capo II del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed è dovuta interamente al comune o alla provincia, a seconda di quale sia l'ente titolare dell'area.

Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali e provinciali di intervento.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo della TOSAP è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo dei territori.

³⁰ Per completezza si ricorda che la TOSAP è altresì dovuta per l'occupazione di spazi sovrastanti (con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) o sottostanti il suolo pubblico, compresa quella posta in essere tramite condutture, cavi e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Base (superficie) imponibile

La base imponibile si identifica nella superficie effettivamente occupata.

L'unità di misura per il calcolo della superficie imponibile è il metro quadrato o il metro lineare; le superfici inferiori al metro e mezzo non scontano il tributo.

Aliquote (tariffe)

La tassa è determinata moltiplicando la superficie occupata per la tariffa relativa all'occupazione effettuata.

I comuni e le province, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, tramite delibera, determinano le tariffe nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge; esse entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. L'omesso o ritardato adempimento da parte degli enti locali comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Le tariffe variano in funzione:

- della tipologia di occupazione effettuata, che può essere temporanea o permanente. A tale riguardo, sono considerate permanenti le occupazioni che ricoprono il carattere di stabilità e che, in ogni caso, abbiano durata superiore all'anno; sono invece temporanee se hanno durata inferiore;
- della dimensione dei comuni, che sono *ex lege* divisi per classe;
- dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate dal comune o dalla provincia in almeno due categorie³¹.

³¹ Si precisa che le misure minime e massime della tariffa stabilite dalla legge costituiscono i limiti di variazione della tariffa stessa con esclusivo riguardo alla prima categoria di area sulla quale insiste l'occupazione, individuata dal comune o dalla provincia. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Per quanto concerne le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa si applica in base a quanto stabilito dal comune o dalla provincia entro le seguenti misure minime e massime, stabilite dalla legge:

a) occupazioni del suolo comunale:

Classi di comuni	Minima per mq (€)	Massima per mq (€)
Classe I	43,90	65,59
Classe II	35,12	52,68
Classe III	27,89	41,83
Classe IV	22,21	33,05
Classe V	17,56	26,34

b) occupazioni del suolo provinciale:

la tariffa minima è di € 17,56 per mq, mentre quella massima è di € 26,34 per mq.

Con riguardo alle occupazioni temporanee le misure della tariffa si applicano in relazione alle ore di effettiva occupazione, entro le seguenti misure minime e massime³², stabilite dalla legge:

a) occupazioni del suolo comunale:

Classi di comuni	Minima per mq (€)	Massima per mq (€)
Classe I	1,0329	6,20

³² Si ricorda che per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

Classe II	0,7747	5,16
Classe III	0,7747	4,13
Classe IV	0,3873	3,10
Classe V	0,3873	2,07

b) occupazioni del suolo provinciale:

La tariffa minima è di € 0,39 per mq, mentre quella massima è di € 2,07 per mq.

Riduzioni ed esenzioni

Con riguardo alla disciplina delle riduzioni, ve ne sono alcune previste in via specifica dalla normativa primaria e altre la cui previsione dipende dalla discrezionalità dei singoli comuni.

Una riduzione *ex lege* è prevista, tra l'altro, per:

- le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, per le quali la tariffa è ridotta al 30%;
- i passi carrabili, con ciò intendendosi quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; in tal caso, si applica la medesima tariffa di cui alle occupazioni permanenti, seppur ridotta al 50%³³;
- le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi; è prevista in tal caso una riduzione del 50% delle tariffe;

³³ Sul punto si ricorda che la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

- le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; in tal caso, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Sono esenti dalla TOSAP, *ex lege*, per quanto qui di interesse:

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima.

Inoltre, il comune o la provincia possono prevedere riduzioni o esenzioni nel caso di:

- superfici eccedenti i mille metri quadrati; ai fini del calcolo della base imponibile le stesse possono essere calcolate in ragione del 10 per cento;
- aree antistanti gli accessi carrabili o pedonali, quando questi siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico; in tal caso la tariffa ordinaria può essere ridotta fino al 10%;
- occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni; in tal caso la tariffa è ridotta in misura compresa fra il 20% e il 50%;
- occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, per le quali è possibile che i comuni o le province deliberino di non assoggettare alla tassa tali occupazioni ovvero di prevedere una riduzione. In ogni caso,

qualora l'ente preveda unicamente una riduzione della tariffa, essa non può essere superiore al 30% di quella ordinaria;

- occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia; in tal caso i comuni o le province possono ridurre le tariffe fino al 50%.

Deducibilità

Non essendo presente alcuna limitazione alla deduzione della TOSAP, essa è deducibile al 100% dal reddito di impresa.

Dichiarazione e versamento

Per quanto concerne le occupazioni permanenti il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare al comune o alla provincia che ha diritto alla tassa un'apposita denuncia, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre del medesimo anno; l'obbligo di presentazione della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, salvo che non si verificano variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggior ammontare del tributo. Il versamento per l'intero anno di rilascio della concessione deve essere effettuato negli stessi termini che sussistono per la presentazione della denuncia; successivamente, se non sono intervenute modificazioni, il versamento si effettua nel mese di gennaio.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e con la compilazione del modulo di versamento. Quest'ultimo deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Considerazioni di sintesi

Dall'analisi svolta emerge che, in generale, per il periodo d'imposta 2019, due Comuni (Pomezia e Civitavecchia) hanno optato per l'applicazione della

TOSAP, mentre i restanti quattro per il COSAP (Anagni, Colferro, Fiano Romano e Roma Capitale).

In linea generale, dall'analisi della normativa secondaria, in diversi casi (seppur non in tutti), emerge un significativo parallelismo fra le norme primarie in materia di TOSAP e le previsioni di natura secondaria contenute nei regolamenti dei Comuni che applicano il COSAP; difatti, per fornire alcuni esempi concreti, è possibile constatare come in molti casi la tariffa del COSAP riguardante le occupazioni di suolo in generale (la cosiddetta tariffa base) rientra nei parametri che la legge prevede in tema di TOSAP. Anche alcune tipologie di riduzione del canone sembrano essere sostanzialmente ancorate alle previsioni di legge in materia di TOSAP (ad esempio, la riduzione del 50% della tariffa per i passi carrabili di ogni tipo e la riduzione al 30% della tariffa per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico). È emerso che l'adozione dell'uno o dell'altro non comporta fondamentali differenze dal punto di vista del carico tributario.

5. COSAP 2019

Introduzione e presupposto impositivo

Il COSAP (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) è istituito, a discrezione dei comuni e delle province, in sostituzione della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).

La ragione della perfetta alternatività tra i due predetti sistemi impositivi è rinvenibile nella natura non tributaria del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, piuttosto, nell'ambito di un processo volto ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali, è designato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo di beni pubblici.

In conseguenza della diversa natura dei due istituti, sussiste anche una diversità nel titolo che ne legittima l'applicazione; per quanto concerne il COSAP, infatti, non è sufficiente il mero fatto materiale dell'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, bensì è necessario un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale delle medesime tipologie di suolo, sottosuolo e soprasuolo.

È possibile che il pagamento del canone sia previsto, come la TOSAP, anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e per l'occupazione di tratti di strade statali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti³⁴.

³⁴ Per completezza si ricorda che i comuni e le province possono altresì assoggettare al COSAP l'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Fonti normative e soggetti attivi

Il COSAP è principalmente disciplinato dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale detta i criteri a cui i comuni e le province devono attenersi nell'adozione dei regolamenti locali, che a loro volta regolano l'applicazione in concreto del canone.

Il COSAP è dovuto interamente al comune o alla provincia, a seconda di quale sia l'ente titolare dell'area.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo del COSAP è il titolare dell'atto di concessione.

Base (superficie) imponibile

La base imponibile si identifica nella superficie effettivamente occupata.

L'unità di misura per il calcolo della superficie imponibile è il metro quadrato o il metro lineare.

Aliquote (tariffe)

Il canone è determinato nel medesimo atto di concessione in base a specifica tariffa rappresentante, in virtù della natura non tributaria del prelievo in esame, la retribuzione della concessione del comune o della provincia³⁵. L'atto di concessione determina analiticamente il suo ammontare in funzione di specifici parametri, ossia:

- la classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici;
- l'entità dell'occupazione;
- il valore economico della disponibilità dell'area;

³⁵ Si precisa che il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per le occupazioni abusive il canone può essere maggiorato fino al 50%.

- il sacrificio imposto alla collettività;
- le modalità dell'occupazione.

Riduzioni ed esenzioni

Il comune o la provincia devono prevedere, all'interno del regolamento COSAP, alcune agevolazioni speciali per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali.

Deducibilità

Non essendo presente alcuna limitazione alla deduzione della COSAP, essa è deducibile al 100% dal reddito di impresa.

Dichiarazione e versamento

Il comune o la provincia, nel regolamento, devono indicare le modalità e i termini di pagamento del canone.

6. ICP 2019

Introduzione e presupposto impositivo

L'ICP (imposta comunale sulle pubblicità) è applicabile se non è istituito il CIMP (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari).

Il presupposto impositivo dell'ICP è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. In particolare, i messaggi pubblicitari che rilevano ai fini dell'imposizione sono quelli che risultano diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, oltre a quelli finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono esclusi dall'ICP i manifesti assoggettati al DPA (diritto sulle pubbliche affissioni)³⁶.

³⁶Il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), anch'esso disciplinato dal capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuto per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni ad opera del comune ed è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. Esso attiene in via esclusiva a comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, salva la possibilità per il comune di prevedere la sua estensione a manifesti contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica. Il soggetto passivo del DPA è colui che richiede il servizio, e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto; soggetto attivo è il comune che provvede all'esecuzione delle pubbliche affissioni.

L'importo del DPA è commisurato al numero di fogli affissi di dimensione standard pari a 100 cm x 70 cm. A tale base imponibile si applica una tariffa che, per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, è stabilita dal comune nella medesima delibera che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità.

A tale riguardo, il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, determina le tariffe, che sono applicabili a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione di tale delibera entro i termini di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Fonti normative e soggetti attivi

L'ICP è principalmente disciplinata dal capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed è dovuta interamente al comune nel cui territorio è effettuata la pubblicità.

Il comune è tenuto ad adottare un apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta, che entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; tale atto costituisce fonte di normativa secondaria.

Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo dell'ICP è, in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è obbligato in solido al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Base (superficie) imponibile

La base imponibile dell'imposta si identifica nella superficie, calcolata al metro quadro, della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a 300 cmq non scontano l'imposta, mentre quelle comprese fra 300 cmq e 1 mq si arrotondano per eccesso a 1 mq; le frazioni di mq oltre il primo, si arrotondano per eccesso al mezzo mq.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni, ferme restando alcune specifiche disposizioni (previste, ad esempio, in tema di maggiorazioni).

Inoltre, sono previste regole particolari in tema di superficie imponibile per una serie di fattispecie, fra cui:

- i mezzi pubblicitari polifacciali, per i quali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
- i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, per i quali si considera la superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, i quali, ai fini del calcolo della superficie imponibile, si considerano come un unico mezzo pubblicitario;
- la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto di altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi; in tal caso occorre considerare la superficie complessiva degli impianti.

Aliquote (tariffe)

Il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, tramite apposita delibera, determina le tariffe ICP, che sono applicabili a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione di tale delibera entro i termini di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Qualora il comune non abbia mai adottato una delibera di determinazione delle tariffe ICP, si applicano quelle previste dalla legge³⁷.

Le tariffe variano:

- in funzione che si tratti di: i) pubblicità ordinaria, ii) pubblicità luminosa effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture, (iii) pubblicità effettuata con striscioni, (iv) pubblicità effettuata in luoghi pubblici o

Le maggiorazioni sono in ogni caso cumulabili.

aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti³⁸;

- in funzione della dimensione dei comuni, che sono *ex lege* divisi per “classe”;
- in funzione della suddivisione delle località del territorio comunale che possono essere divise, in relazione alla loro importanza, in due categorie, una “normale” e una “speciale”; i comuni possono scegliere di applicare alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale; tuttavia, la superficie complessiva di tale categoria non può superare il 35% di quella del centro abitato, come definito dalla legge.

- *Pubblicità ordinaria*

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'ICP, per ogni mq di superficie e per anno solare, è la seguente:

Classi di comuni	Importo (€)
Classe I	19,63
Classe II	17,56
Classe III	15,49
Classe IV	13,43
Classe V	11,36

- *Pubblicità effettuata con striscioni*

³⁸ Si ricorda che si applicano, inoltre, tariffe differenti per quanto concerne l'apposizione del marchio su gru e macchine da cantiere, e con riguardo alla pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, mediante distribuzione di manifestini o altro ovvero mediante apparecchi amplificatori.

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

• *Pubblicità luminosa effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture*

Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

Classi di comuni	Importo (€)
Classe I	66,11
Classe II	57,84
Classe III	49,58
Classe IV	41,32
Classe V	33,05

• *Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti*

Si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Classi di comuni	Importo (€)
Classe I	4,13
Classe II	3,62
Classe III	3,10
Classe IV	2,58
Classe V	2,07

Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni

Una riduzione *ex lege* è prevista per:

- la pubblicità ordinaria e per quella luminosa effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture, entrambe con durata non superiore a 3 mesi (pubblicità cosiddetta temporanea); in tal caso, è prevista una riduzione a 1/10 della tariffa rispettivamente prevista per ogni mese o frazione;
- la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti; in tal caso, se la pubblicità ha durata superiore a 30 giorni, la tariffa giornaliera è pari alla metà di quella prevista;
- la pubblicità luminosa effettuata per conto proprio con insegne, pannelli o altre analoghe strutture; in tal caso, l'imposta è ridotta alla metà.

Si ricorda che le riduzioni non sono cumulabili in alcun caso.

Risultano esenti dall'ICP:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché

siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq³⁹.

I comuni possono altresì:

- prevedere una maggiorazione fino al 50% della tariffa per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 4 mesi (valida solo per i comuni caratterizzati da un rilevante flusso turistico);
- aumentare la tariffa fino al 50% per le superfici superiori a mezzo metro quadrato; tale maggiorazione non si applica alle fattispecie pubblicitarie non riferite a un limite dimensionale;

³⁹ I comuni possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di 5 mq.

- prevedere una maggiorazione del 50% per la pubblicità ordinaria effettuata con mezzo pubblicitario con superficie compresa fra 5,5 mq e 8,5 mq;
- prevedere una maggiorazione del 100% la pubblicità ordinaria effettuata con mezzo pubblicitario con superficie superiore a 8,5 mq;
- prevedere una maggiorazione del 100% per la pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata;

Come già anticipato, infine, i comuni possono scegliere di applicare alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale.

Le maggiorazioni sono in ogni caso cumulabili.

Dichiarazione e versamento

Il soggetto passivo, prima di iniziare l'esercizio della pubblicità sottoposta all'ICP, deve presentare al comune nel cui territorio essa viene effettuata, un'apposita dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale dichiarazione deve contenere, al minimo, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il versamento dell'imposta per le nuove denunce deve avvenire contestualmente alla presentazione della dichiarazione, mentre per la pubblicità annuale rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerazioni di sintesi

Dall'analisi svolta emerge che, in generale, per il periodo d'imposta 2019, la maggior parte dei Comuni oggetto di analisi hanno optato per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, ICP (Pomezia, Civitavecchia, Anagni, Colleferro, Fiano Romano). Solo un Comune (Roma) ha applicato il Canone per

l'installazione di mezzi pubblicitari, c.d. CIMP. In generale, gli importi richiesti a titolo di CIMP sono notevolmente superiori rispetto a quelli richiesti a titolo di ICP. La disciplina delle maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni è in generale abbastanza simile sia per i Comuni che applicano l'ICP sia per quelli che applicano il CIMP.

7. CIMP 2019

Introduzione e presupposto impositivo

Il CIMP (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari) è istituito, a discrezione dei comuni, in sostituzione dell'ICP (imposta comunale sulla pubblicità).

I due predetti sistemi impositivi hanno entrambi natura tributaria ed è perciò opportuno qualificare il CIMP quale mera variante dell'ICP⁴⁰.

Il presupposto impositivo del canone è la presenza di iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente; a riguardo, è rimandata al regolamento comunale l'individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione di tale pubblicità.

Lo stesso regolamento può stabilire l'applicazione del DPA (diritto sulle pubbliche affissioni)⁴¹.

⁴⁰ Corte Cost., sentenza 141/2009.

⁴¹Il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), anch'esso disciplinato dal capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuto per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni ad opera del comune ed è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. Esso attiene in via esclusiva a comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, salva la possibilità per il comune di prevedere la sua estensione a manifesti contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica. Il soggetto passivo del DPA è colui che richiede il servizio, e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto; soggetto attivo è il comune che provvede all'esecuzione delle pubbliche affissioni.

Fonti normative e soggetti attivi

Il CIMP è principalmente disciplinato dall'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale detta i criteri a cui i comuni devono attenersi nell'adozione dei regolamenti locali, che a loro volta regolano l'applicazione in concreto del canone.

Tali criteri riguardano, fra l'altro:

- l'individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente;
- previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;
- indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari.

Il CIMP è dovuto interamente al comune nel cui territorio è effettuata la pubblicità.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo del CIMP è il titolare dell'atto di autorizzazione a porre in essere le predette iniziative pubblicitarie.

L'importo del DPA è commisurato al numero di fogli affissi di dimensione standard pari a 100 cm x 70 cm. A tale base imponibile si applica una tariffa che, per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, è stabilita dal comune nella medesima delibera che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità.

A tale riguardo, il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, determina le tariffe, che sono applicabili a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione di tale delibera entro i termini di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni, ferme restando alcune specifiche disposizioni (previste, ad esempio, in tema di maggiorazioni).

Base (superficie) imponibile

È rimessa ai comuni l'individuazione della superficie imponibile, dettando i limiti ai quali gli stessi devono attenersi.

Aliquote (tariffe)

La tariffa è determinata dal comune secondo criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale. La tariffa stabilita per il CIMP non deve eccedere di oltre il 25 % le tariffe stabilite per l'ICP dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione di detta imposta con il relativo canone.

Il comune è obbligato a prevedere per i mezzi pubblicitari installati su beni privati una tariffa inferiore di almeno un terzo rispetto a quella prevista per gli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Riduzioni ed esenzioni

I comuni possono prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.

Dichiarazione e versamento

Il comune, nel regolamento, deve indicare le modalità e i termini di pagamento del canone.

8. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2019

Introduzione e presupposto impositivo

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è dovuta da coloro, da cui, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero.

Nel dettaglio sono esclusi:

- i contribuenti soggetti a IRES;
- i contribuenti che possiedono solo redditi esenti dell'IRPEF, soggetti a imposizione sostitutiva o a tassazione separata;
- i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un'IRPEF che, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero, non supera i 12€.

Fonti normative e soggetti attivi

L'addizionale comunale all'IRPEF è principalmente disciplinata dal d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ed è dovuto al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo dell'addizionale è il contribuente dal quale risulta dovuta l'IRPEF.

Base imponibile

La base imponibile dell'addizionale comunale all'IRPEF è costituita dal reddito complessivo individuato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

Aliquote

Per quanto qui di interesse, i comuni possono deliberare un'aliquota fra lo 0,0% e l'0,8% (0,0%-0,9% il comune di Roma Capitale). In caso di mancato rispetto del patto di stabilità previsto per i bilanci degli enti locali, l'aliquota è aumentata ulteriormente dello 0,3%, anche nel caso in cui il comune interessato abbia fissato l'aliquota nella misura massima dello 0,8%.

È possibile che il comune deliberi più aliquote; tuttavia, in tal caso, queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi nel rispetto del principio di progressività.

Riduzioni ed esenzioni

In aggiunta alla predetta facoltà di stabilire un'aliquota pari a 0,0%, i comuni possono deliberare una soglia di esenzione, al superamento della quale l'aliquota dell'addizionale comunale va applicata all'intero reddito complessivo.

Dichiarazione e versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato mediante un sistema di acconto e saldo. L'addizionale è dichiarata dal contribuente unitamente all'IRPEF.

Considerazioni di sintesi

Dall'analisi svolta emerge che, in generale, per il periodo d'imposta 2019, tendenzialmente, le aliquote sono stabilite dai Comuni in numerosi casi nella misura massima, seppur, in alcuni casi, a fronte della previsione di esenzioni per talune fasce di reddito basse.

In particolare, a fronte della possibilità per i Comuni di deliberare un'aliquota ordinaria compresa fra lo 0,0% e l'0,8%, l'aliquota più bassa riscontrata è stata

stabilita nello 0,6% (nel caso del Comune di Pomezia per i redditi di importo ridotto e nel caso di Civitavecchia per tutte le fasce di reddito) e quella più alta riscontrata nello 0,8% (nel caso del Comune di Pomezia per i redditi di livello più elevato nonché nel caso dei Comuni di Anagni, Colferro) o nello 0,9%⁴² (nel caso del Comune di Roma).

Infine, i Comuni che hanno stabilito la debenza dell'addizionale comunale solo in presenza di un superamento di determinate soglie di reddito sono il Comune di Pomezia, Civitavecchia, Fiano Romano e Roma.

⁴² Nel caso di Roma Capitale, la normativa speciale (art. 14, comma, 14, d.l. 78 del 2010) consente al Comune di aumentare ulteriormente, fino ad uno 0,4%, l'aliquota base (che deve essere contenuta al massimo allo 0,8%). Il Comune di Roma ha quindi applicato l'ulteriore 0,1% all'aliquota base massima (0,8%), così stabilendo l'aliquota dell'addizionale comunale complessivamente allo 0,9%.

SEZIONE 2. ANALISI QUALIQUANTITATIVA DEI SERVIZI RESI ALLE IMPRESE

1. Analisi quali quantitativa dei servizi resi alle imprese

1.1 Obiettivo: l'indice di attrattività delle aree industriali per le imprese

L'obiettivo, per la prima edizione del monitoraggio sulla fiscalità locale, è individuare una metodologia che permetta di attribuire alle aree industriali del territorio un *indice di attrattività per le imprese*, partendo da un campione rappresentativo (per settore di attività e dimensione) di imprese. Il panel dei rispondenti è costituito dalle aziende delle aree industriali della Tiburtina, di Anagni e Santa Palomba. A supporto dell'indagine sono stati organizzati focus group con alcuni rappresentanti delle aziende di queste tre aree, al fine di illustrare le finalità dell'indagine, chiarire eventuali dubbi e acquisire ulteriori informazioni di contesto.

Tale rilevazione, insieme all'analisi sui tributi descritta nei capitoli successivi, consentirà di quantificare il contributo delle aree industriali al territorio in cui operano, anche nella prospettiva di introdurre il tema del *mismatch* tra esborsi e ritorni in termini di servizi pubblici, che potrà essere oggetto di analisi successive. Nell'indagine a campione, è stata intanto rilevata la quantità delle risorse pro-capite destinate dai bilanci dei Comuni in esame per investimenti e spese correnti destinate a servizi per le imprese. Tale analisi ha contribuito alla determinazione dell'indicatore sintetico.

1.2 La metodologia di rilevazione

1.2.1 Indice di attrattività locale

Negli scorsi anni sono stati sperimentati in Italia differenti modelli per la rilevazione di un indice sintetico di attrattività locale. Tra questi particolarmente significative sono l'iniziativa promossa dalla Confartigianato imprese Varese nel 2014⁴³ su un campione formato da cinquantatré Comuni della omonima provincia⁴⁴ e dalla Associazione Industriale Bresciana nel 2018-2019⁴⁵ su un primo campione di 77 Comuni della omonima provincia⁴⁶ e l'8° Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza a cura di Assolombarda del 2020⁴⁷, relativo a 248 Comuni della Città Metropolitana di Milano e delle province di Lodi e Monza e Brianza.

La prima indagine ha condotto, per ciascun Comune del campione, alla determinazione dell'indice di attrattività fiscale⁴⁸, in cui si analizzano i tributi locali, e dell'indice di attrattività sociale, legata all'ambiente, all'istruzione, alle infrastrutture, alle strutture sanitarie, alla competitività aziendale e al reddito disponibile. Quest'ultima componente è stata rilevata raccogliendo dati quantitativi reperibili sul territorio come la quantità di rifiuti pro-capite, la

⁴³ Confartigianato Imprese Varese, *"Fare impresa": la qualità del lavoro in provincia di Varese. L'analisi degli indici di attrattività dei comuni del nostro territorio*, Ufficio studi, 2014.

⁴⁴ I Comuni appartenenti al campione di riferimento sono stati raggruppati in sei aree territoriali corrispondenti alle rispettive delegazioni dell'Associazione.

⁴⁵ Associazione Industriale Bresciana-Osservatorio per il Territorio (OpTer), 1° Rapporto sulla fiscalità locale nella provincia di Brescia, 2019.

⁴⁶ I Comuni appartenenti al campione sono stati selezionati in base alla combinazione di due indicatori: presenza sul territorio di almeno 2.500 addetti o di almeno 5 imprese associate all'Associazione Industriale Bresciana.

⁴⁷ Assolombarda, *8° Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza*, N°05/2020. A cura dei Settori Fisco e Diritto d'impresa, Politiche Industriali e Competitività del Territorio, Affari Istituzionali ed Internazionalizzazione, 2020.

⁴⁸ Gli indicatori elementari utilizzati nella costruzione dell'indicatore sintetico del livello di tassazione, calcolato tramite media aritmetica semplice, sono le aliquote dell'IMU e dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe della TARES, della TARSU o della TIA, degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del servizio idrico.

percentuale di raccolta differenziata, i mq. di parchi naturali pro-capite; il numero di asili nido, di scuole dell'infanzia, di scuole primarie, di scuole medie e di scuole superiori per 10.000 abitanti e numero di facoltà universitarie; la velocità ADSL o banda larga, numero di sportelli bancari per 1.000 abitanti, la distanza in km. in linea d'aria dalle autostrade, dalle stazioni ferroviarie e dagli aeroporti; il numero complessivo di strutture sanitarie (numero di strutture ospedaliere pubbliche, di case di cura accreditate e non e di IRCCS), numero complessivo di posti letto (per azienda ospedaliera, per case di cura accreditate e non e per IRCCS) e numero di medici operanti nelle strutture sanitarie del comune; il numero di imprese artigiane su densità della popolazione e numero di imprese attive su densità della popolazione; reddito pro-capite medio e numero di autoveicoli circolanti ogni dieci abitanti. La ponderazione dei vari domini è stata determinata con il sistema partecipativo, mediante interviste agli stakeholders locali⁴⁹.

La seconda ha rilevato le tariffe degli oneri di urbanizzazione e le aliquote della IUC (IMU, TASI, e TARI) e dell'Addizionale IRPEF (aliquote in vigore nell'anno di riferimento 2018) e le tariffe degli Oneri di urbanizzazione (rilevati a novembre 2018). Per confrontare il peso dell'imposizione fiscale nei singoli Comuni sono stati presi a riferimento e tipizzati due casi standard, un capannone industriale e un ufficio, localizzati in contesti territoriali analoghi, calcolando i valori di ciascun tributo per il 2018⁵⁰. I Comuni analizzati sono stati suddivisi in classi delimitate da quintili in considerazione della a crescente intensità del carico fiscale e dai risultati ottenuti è emerso che non risultano correlazioni tra il livello di tassazione esistente in ciascun Comune ed alcune variabili quali il numero dei residenti, delle unità locali e dei relativi addetti.

⁴⁹ È stata effettuata un'indagine conoscitiva durante la quale è stato chiesto loro di esprimere una misurazione soggettiva di importanza delle diverse variabili prese in esame.

⁵⁰ Associazione Industriale Bresciana-Osservatorio per il Territorio (OpTer), 1° Rapporto sulla fiscalità locale nella provincia di Brescia, cit., nota metodologica.

La terza indagine citata ha utilizzato una metodologia molto simile alla precedente e per confrontare il peso dell'imposizione fiscale nei singoli Comuni ha ipotizzato due "imprese tipo" proprietarie di un capannone industriale e di un ufficio, localizzati in contesti territoriali analoghi, calcolando i valori di ciascun tributo che queste aziende avrebbero dovuto pagare nei diversi anni⁵¹. Per ogni singola imposta relativa al 2019 è stata fatta una graduatoria dei Comuni, partendo da quello con maggiore onere tributario per arrivare a quello più virtuoso. Complessivamente è stato rilevato che nel periodo di rilevazione 2012 -2019 gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale complessivamente dell'8,7%⁵².

L'indagine qui condotta parte invece da presupposti differenti non necessariamente alternativi a quelli a base delle tre indagini citate, ma certamente integrativi. Il punto di partenza, infatti, non sono dati quantitativi rilevati sul territorio (come quelli presi in esame dallo studio di Varese) né una analisi di benchmark sul carico fiscale di un immobile tipo (studio Comuni del Bresciano e dell'area metropolitana di Milano), bensì una rilevazione qualitativa dei servizi resi alle imprese dell'area e ai suoi lavoratori. Un'altra differenza sostanziale rispetto alle iniziative citate è il riferimento non tanto alle unità amministrative comunali, bensì all'area industriale che talvolta (Santa Palomba) insiste su differenti municipalità e talvolta (Tiburtina) rappresenta solo una piccola porzione di una città.

Per la mappatura dei servizi forniti nelle tre aree industriali campione si è fatto dunque riferimento alla classificazione predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel quadro della strategia delineata dal Piano e-gov 2012 ed in linea con il d.lgs. 150/09, che individua tra le dimensioni della *performance*

⁵¹ È stato ipotizzato che il capannone industriale tipo produca rifiuti assimilati agli urbani per il calcolo della TARI. Il calcolo dell'Addizionale IRPEF è stato eseguito ipotizzando un contribuente medio con 30 mila euro di reddito.


⁵² Associazione Industriale Bresciana-Osservatorio per il Territorio (OpTer), 1° Rapporto sulla fiscalità locale nella provincia di Brescia, cit., pag. 7.

oggetto di misurazione e valutazione “la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive”. Per quanto concerne i servizi alle imprese, sono stati presi in considerazione solo quelli con impatto diretto sulle imprese presenti dell’elenco sopra richiamato, mentre per quanto concerne i servizi alla collettività, si è adottato integralmente l’elenco previsto nella classificazione del Dipartimento menzionato.

Una specifica attenzione è dedicata inoltre anche a quei servizi, iniziative e piani che non sono di emanazione del Comune ma che coinvolgono quest’ultimo come parte attiva. A questa rilevazione se ne aggiunge una seconda, volta a determinare la capacità progettuale del comune e della sua capacità d’intervento propositivo (partecipazione a reti, attività progettuale, gestione di progetti finanziati).

L’indice di qualità che viene rilasciato per le tre aree prese in esame è dunque composito e composto da quattro sezioni con la ponderazione indicata in Figura 1, definita con Unindustria nel corso delle attività preparatorie alla loro rilevazione.

Figura 1. La Ponderazione dell'indice di qualità per sezioni di intervento



Di seguito nella tabella 1 sono descritti invece i domini presi in considerazione e i rispettivi indicatori qualitativi che saranno rilevati. La presenza di più indicatori relativi allo stesso dominio indicato in una sezione non altera il peso ponderale del dominio stesso, che rimane uguale agli altri domini. Di seguito le tre sezioni menzionate:

Tabella 1. Sezione servizi alle imprese (*in verde i servizi presi in esame*)

Dominio	Indicatori
TRIBUTI E PAGAMENTI	Accertamento e riscossione TARI, IMU e altre entrate comunali
	Agevolazioni fiscali
SERVIZI INFORMATIVI E DI SUPPORTO PER L'OCCUPAZIONE	Informalavoro, career service, counseling

SERVIZI INFORMATIVI	Informazioni all'utenza: Urp, call center, siti internet, albo pretorio
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	Accessibilità area industriale
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	Raccolta rifiuti, promozione sviluppo sostenibile locale
	Protezione civile
CERTIFICATI E DOCUMENTI	Accesso agli atti, informatizzazione
RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI	Acquedotti, fognature, depurazione
	Gas, luce, rete wifi
SICUREZZA	Videosorveglianza

Gli indicatori relativi a questa sezione sono stati rilevati mediante indagine CAWI anonima presso le imprese invitate a partecipare ai webinar dedicati alle tre aree in esame.

Tabella 2. Sezione servizi resi al personale e loro famiglie (*in verde i servizi presi in esame*)

Dominio	Indicatori
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	Trasporto pubblico locale, autorizzazioni e concessioni, incentivi, bici e ciclomotori, lavori in corso, provvedimenti relativi al traffico, segnaletica, sosta e parcheggi, taxi-noleggio veicoli.
POLIZIA MUNICIPALE	

URBANISTICA E EDILIZIA	Autorizzazioni e documenti rilasciati
SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	Pronto soccorso, servizi sanitari, campagne di prevenzione
CULTURA	Archivi, biblioteche, musei, teatri, musica
ACCOGLIENZA	Servizi ricettivi e di ristorazione
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ, SPORT	Servizi per l'infanzia, mense e trasporti scolastici, formazione degli adulti, vacanze per i giovani, uso impianti sportivi

Gli indicatori relativi a questa sezione sono stati rilevati mediante indagine CAWI anonima presso le imprese invitate a partecipare ai webinar dedicati alle tre aree in esame.

Tabella 3. Proattività, progettualità e ricaduta sulle imprese

Dominio	Unità di misura	Punteggi o
Proattività e Progettualità	Partecipazione a iniziative extra comunali e attuazione di piani e strategie Nr. progetti attualmente finanziati da fondi regionali e/o comunitari	10 punti
Ricaduta sulle imprese	Rapporto tra pagamenti per la Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività" e riscossioni Programma 1 "Imposte Tasse E Proventi Assimilati" del bilancio consuntivo 2019 (pro Capite)	10 punti

Gli indicatori relativi a questa sezione sono:

1.a - Finanziamenti Totali e Pro Capite per progetti secondo la Denominazione Territoriale (compresi multi-territoriali) su base regionale, provinciale e comunale dal 2014 al 2020.

1.b - Finanziamento pro-Capite per i Progetti in cui il Comune riveste almeno un ruolo proattivo, ovvero figura come una o più delle seguenti descrizioni: Programmatore, Attuatore, Beneficiario, e Realizzatore nel ciclo di finanziamento 2014 -2020.

2. - Rapporto tra il valore pro capite delle spese per la Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività"⁵³ e il valore pro capite delle riscossioni del Programma 1 "Imposte Tasse E Proventi Assimilati" (Bilancio Consuntivo 2019).

In una prima fase di studio, sono stati considerati gli importi di bilancio preventivo e consuntivo per le voci in box. Per il calcolo dell'indicatore invece, si è tenuto conto del 14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato.

Tabella 4. Descrizione dei Programmi considerati

Descrizione dei Programmi considerati
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato <i>Spese a sostegno delle piccole e medie imprese, tra cui sovvenzioni e interventi per la loro internazionalizzazione.</i>

⁵³ Come definito dalla COFOG (*Classification of the Functions of Government*), la missione quattordicesima interessa: "Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività".

14.02 Programma 2: **Commercio - Reti Distributive - Tutela Dei Consumatori**

Spese a sostegno del commercio, tra cui quelle per la costruzione e la gestione dei mercati rionali e l'organizzazione delle fiere.

14.03 Programma 3: **Ricerca e Innovazione**

Spese per sviluppo tecnologico del territorio e delle imprese.

14.04 Programma 4: **Reti e Altri Servizi Di Pubblica Utilità**

Spese per servizi di pubblica utilità, tra cui lo sportello per le attività produttive, lo sviluppo banda larga sul territorio e le affissioni

MISSIONE 14: Sviluppo Economico e competitività

Somma di tutte le spese per lo sviluppo delle attività produttive cittadine.

Spese per Totale MISSIONI

Per gli importi dei Bilanci Consuntivi sono stati individuate le voci:

- a) Residui Passivi Al 1/1/2019 (Rs)
- b) Pagamenti In C/Residui (Pr)
- c) Riaccertamento Residui (R)
- d) Residui Passivi Da Esercizi Precedenti ($E_p = R_s - Pr + R - P$)
- e) Previsioni Definitive Di Competenza (Cp)
- f) Pagamenti In C/Competenza (Pc)
- g) Impegni (I)
- h) Economie Di Competenza ($E_{cp} = C_p - I - F_{pv}$)
- i) Residui Passivi Da Esercizio Di Competenza

- j) Previsioni Definitive Di Cassa (Cs)
- k) Totale Pagamenti ($T_p=Pr+Pc$)
- l) Fondo Pluriennale Vincolato (Fpv)
- m) Totale Residui Passivi Da Riportare ($Tr=Ep+Ec$)

In particolare, si è tenuto conto di k) Totale Pagamenti ($T_p=Pr+Pc$)

1.2.2 L'indagine CAWI

L'indagine Cawi si è basata su un formulario composto da due sezioni per un totale di 32 domande, alcune delle quali con richiesta di formulare il livello di gradimento da 1 a 4 e altre con la possibilità di formulare più scelte. La prima tipologia di domande è stata utilizzata per determinare gli indicatori previsti dai singoli domini e dunque sono a base della formulazione dell'indicatore sintetico, mentre le seconde, unitamente ai *sentiment* emersi nel corso dei tre webinar, sono state utili per inquadrare le criticità e le domande inevase da parte delle imprese attive nelle tre aree.


I formulari sono stati illustrati nel corso dei tre webinar, realizzati su piattaforma web Zoom Meeting, tenutisi rispettivamente il 16 settembre per l'area di Anagni, il 21 settembre per l'area di Santa Palomba e il 7 ottobre per il Polo Tecnologico di Roma Tiburtina. La loro somministrazione e raccolta è avvenuta nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020. I formulari pervenuti sono stati 37.

1.2.3 Il campione esaminato

Poiché due delle tre aree prese in considerazione non sono riconducibili ad un solo comune, si è preferito mantenere il riferimento e dunque raccogliere i dati

non limitati al comune di appartenenza, ma relativi all'area industriale stessa come evidenziato nella figura 2.


Figura 2. Le tre aree campione



Come accennato nell'introduzione l'incidenza dei rispondenti nei questionari CAWI è pari al 10% sul totale delle unità produttive di Anagni, al 15% su Santa Palomba e al 7,22% su Roma Tiburtina.


Il campione rilevato, come si evince dalla figura 3 sottostante, si presenta abbastanza omogeneo con un'incidenza leggermente minore di risposte per l'area di Anagni.

Figura 3. Area territoriale in cui sono ubicate le unità produttive dei rispondenti




Le tre aree sono anche accomunate dal fatto che le aziende medio grandi rappresentano in tutti e tre i casi oltre la metà dei rispondenti. Con Anagni dove si sfiora il 75%.

Figura 4. Distribuzione (%) numero di addetti delle unità produttive ubicate nelle rispettive aree territoriali



Trattandosi di aree industriali, non sorprende inoltre (vedi figura 5) che in tutte e tre i rispondenti dei comparti manifatturieri rappresentino poco meno o più della metà dei rispondenti.

Figura 5. Distribuzione (%) dei settori di attività economica di riferimento per l'impresa



1.2.4 L'organizzazione dei Webinar

Come ricordato, i tre webinar, realizzati su piattaforma web Zoom Meeting, si sono tenuti il 16 settembre per l'area di Anagni, il 21 settembre per l'area industriale di Santa Palomba e il 7 ottobre per il Polo Tecnologico di Roma Tiburtina.

Le unità produttive partecipanti agli incontri rappresentano un numero dei dipendenti rispettivamente pari a 1.630 lavoratori per l'area industriale di Anagni, 2.101 per Santa Palomba e 10.242 per Roma Tiburtina, per un totale di 13.973 dipendenti.

In tutte e tre le occasioni sono state illustrate le finalità della ricerca in oggetto e le modalità di risposta al questionario somministrato in quell'occasione, rispondendo ai quesiti delle imprese.

È seguito un dibattito, moderato da Unindustria, tra i rappresentanti delle imprese, circa le carenze più significative dei servizi offerti nell'area e sulle opzioni in campo per cercare di migliorarli.

Di seguito il programma dei tre webinar.

Webinar area di Anagni, 16 settembre 2020

Saluti Istituzionali	Giovanni Turriziani Unindustria
Obiettivi della ricerca	Fabio Marchetti Luiss Business School
Obiettivi della ricerca	Luciano Monti Luiss Business School
Illustrazione aree tematiche e Dibattito	Espone: Luciano Monti Modera: Massimiliano Ricci
Conclusioni	Miriam Diurni Unindustria

Webinar area di Santa Palomba, 21 settembre 2020

Saluti Istituzionali	Andrea Segnanini Unindustria
Obiettivi della ricerca	Fabio Marchetti Luiss Business School
Obiettivi della ricerca	Luciano Monti Luiss Business School

Illustrazione aree tematiche e Dibattito	Espone: Luciano Monti Apri il dibattito: Renato Lenzi Moderatore: Andrea Segnanini
Conclusioni	Renato Sciarrillo Unindustria

Webinar area Tiburtina, 7 ottobre 2020

Saluti Istituzionali	Domenico Ghezzi Elettronica S.p.A.
Obiettivi della ricerca	Fabio Marchetti Luiss Business School
Obiettivi della ricerca	Luciano Monti Luiss Business School
Illustrazione aree tematiche e Dibattito	Espone: Luciano Monti Moderatore: Marco Galluzzo
Conclusioni	Marco Galluzzo Unindustria

1.2.5 I risultati della rilevazione


Di seguito vengono riportati analiticamente le rilevazioni per ciascun indicatore relativo a ciascuna delle tre aree campione.

1.2.5.1 Risultati della Sezione A. I servizi specifici all'unità produttiva (o all'impresa se coincidente) nell'area di riferimento

TRIBUTI E PAGAMENTI

Figura 6. Ogni anno, quanto impiega l'unità produttiva ad evadere domande di accertamento e il pagamento delle imposte (Tari, IMU e altre entrate comunali)?

PUNTEGGIO: Meno di un'ora **3**; Fino a 4 ore **2**; Fino a 8 ore **1**; Oltre 1 giorno **-1**




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
Punteggi	1,4	0,7	0,5

SERVIZI INFORMATIVI

Figura 7. Come valuta il grado di interazione del personale con gli uffici municipali (anche digitali)?

PUNTEGGIO: Buono **3**; Discreto **2**; Sufficiente **1**; Insufficiente **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,78	0,44	1,14

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Figura 8. Con riferimento al trasporto merci, come valuta il grado di accessibilità dell'area industriale?


PUNTEGGIO: Buono **3**; Discreto **2**; Sufficiente **1**; Insufficiente **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,20	0,54	-0,64

Figura 9. Come valuta il livello di manutenzione stradale all'interno dell'area industriale?

PUNTEGGIO: Buono **3**; Discreto **2**; Sufficiente **1**; Insufficiente **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
-0,60	-0,46	-0,71

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Figura 10. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del servizio di raccolta rifiuti locale?


PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,70	-0,08	0,11

Figura 11. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del servizio di raccolta rifiuti speciali svolto nell'ambito di convenzioni comunali nell'area?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
n.d.	1,18	0,78

*il punteggio di ANAGNI non è molto attendibile poiché solo un rispondente si ritiene «molto soddisfatto», mentre i restanti hanno risposto «non applicabile.» o «servizio gestito da privati». (due voci non monitorate dal sistema dei punteggi).

Figura 12. Nel 2019, a sua conoscenza, quante volte è intervenuta la protezione civile nell'area?

PUNTEGGIO: Mai 3; Una volta soltanto 2; 2-5 volte 1; Oltre 5 volte -1




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
2,80	2,54	1,21

Figura 13. Come valuta gli interventi della protezione civile nell'area?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**;

Per niente soddisfatto **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
2,00	1,18	0,78

CERTIFICATI E DOCUMENTI

Figura 14. Interfacciarsi a servizi comunali da remoto o mediante portali online ha consentito di velocizzare l'iter burocratico?

PUNTEGGIO: Sì, la richiesta è semplificata e i tempi di attesa sono rispettati **3**; Parzialmente, la richiesta è semplificata ma i tempi di attesa a volte non vengono rispettati **2**; No, sebbene la richiesta sia semplificata i tempi di rilascio di autorizzazioni, concessioni e certificati sono tardivi **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
2,00	0,78	-0,14

RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI

Figura 15. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni servizio idrico (acquedotto)?


PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,88	2,08	1,10

Figura 16. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del funzionamento dell'impianto di depurazione e fognature?


PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
2,00	1,50	1,09

Figura 17. Come valuti i servizi di gas?


PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
2,33	2,10	1,85

Figura 18. Come valuti i servizi di energia elettrica?


PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,70	2,23	1,79

Figura 19. Ritiene che la connessione internet abbia una copertura efficiente nell'area?

PUNTEGGIO: Sì, in quanto l'infrastruttura digitale offre un collegamento a internet a banda larga **3**; No, la copertura è molto debole **1**; No, la copertura è assente **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
2,00	2,54	1,71

SICUREZZA URBANA


Figura 20. Come valuta la copertura di impianti di videosorveglianza installati presso l'area dall'amministrazione?

PUNTEGGIO: L'area è coperta da un efficiente servizio di videosorveglianza **3**;

L'area è parzialmente coperta da sistemi di videosorveglianza **2**;

L'area ha uno scarso servizio di videosorveglianza **1**;

L'area non è coperta da videosorveglianza **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
0,86	0,00	1,25

3.2.5.2 risultati della Sezione B. I servizi resi al personale e loro famiglie

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Figura 21. Come valuta il collegamento casa-lavoro?


PUNTEGGIO: Buono (pubblico e privato – sharing) **3**; Sufficiente (coperto dal pubblico) **2**; Insufficiente (coperto attraverso mobilità privata e/o da più di due cambi modal) **1**; Gravemente insufficiente (numerosi cambi intermodali e scarsa frequenza, pessima qualità delle infrastrutture viarie) **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,4	0,46	1,21

Figura 22. Qual è la principale causa di ritardo da parte dei dipendenti per raggiungere il posto di lavoro?

PUNTEGGIO: Scarsa frequenza dei collegamenti **-1**; Difficoltà di parcheggio **0**; Intensità del traffico locale **1**; Nessun ritardo sistematico riscontrato **3**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,89	0,62	1,00

URBANISTICA-EDILIZIA

Figura 23. Vengono rispettate le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni da parte del comune?

PUNTEGGIO: sì, le tempistiche di rilascio dei provvedimenti vengono sempre rispettate **3**; raramente, il provvedimento viene rilasciato con alcune dilazioni **1**; no, complessivamente i rilasci delle autorizzazioni subiscono sempre dilazioni **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
0,43	1,36	0,69

SANITARI

Figura 24. Qual è la distanza media tra l'unità produttiva e le principali strutture di servizi di pronto soccorso?


PUNTEGGIO: Sotto i 20 minuti **3**; 20-40 minuti **1**; Oltre 40 minuti **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
2,00	2,08	2,00

Figura 25. Come valuta i servizi di pronto soccorso?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,50	2,00	1,93

CULTURA

Figura 26. Con quale frequenza la sua azienda partecipa/organizza ad attività o eventi culturali in collaborazione con gli enti locali?


PUNTEGGIO: più di una volta all'anno **3**; tendenzialmente una volta all'anno **2**; una volta ogni due anni **1**; raramente (una volta ogni cinque anni) **0**; mai **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,33	-0,33	2,25

Figura 27. Quali sono le caratteristiche che rendono fruibili archivi, biblioteche, musei, teatri locali pubblici (entro 30 minuti)?

PUNTEGGIO: Presenza al 100% di attrattori **3**; Non ci sono attrattori tra 25 e 50% **2**; Non ci sono attrattori tra 50 e 75% **1**; Non ci sono attrattori tra 75 e 100% **0**; Non ci sono attrattori nell'area 100% **-1**




Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
2	1	-1

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTU', SPORT

Figura 28. Le strutture presenti nell'area risultano complessivamente efficienti?

PUNTEGGIO: Sì, le strutture sono efficienti e offrono una ampia varietà di servizi **3**; Parzialmente, le strutture sono efficienti ma i servizi sono limitati **2**; No, le strutture non risultano complessivamente efficienti **1**; Mancanza di strutture nell'area **-1**



Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba
1,70	0,62	-0,14


3.2.5.3 Risultati della Sezione C

A differenza delle altre due sezioni, in questo ambito è stato necessario prendere in esame il Comune di riferimento e non l'intera area industriale. Ne consegue che per le aree di Santa Palomba e quella di Tiburtina si è fatto riferimento ai Comuni dove la maggioranza delle imprese delle aree prese in esame sono stabilite e dunque rispettivamente il Comune di Pomezia e il Comune di Roma.

Il numero totale dei progetti attivati e monitorati nel Lazio nel ciclo di Programmazione 14-20 è di 47.082 per un importo totale pari quasi a 4 miliardi di euro, di cui geo localizzati nel Lazio: n. 46.287 corrispondenti a 3.294.518.344,18 euro. Di questi, se non si considerano la denominazione territoriale ma il ruolo svolto nel progetto dal comune si rileva che:


- a) il Comune di Pomezia risulta come soggetto attuatore e/o beneficiario e/o realizzatore in 5 progetti su 632 registrati presso il territorio di Pomezia o che si estendono anche nel territorio di Pomezia.
- b) Il Comune di Anagni risulta come soggetto Programmatore e/o attuatore e/o beneficiario e/o realizzatore di 4 progetti su 477 progetti registrati presso il territorio di Anagni o che si estendono anche nel territorio di Anagni.
- c) Roma Capitale risulta come soggetto programmatore e/o attuatore e/o beneficiario e/o realizzatore in 534 progetti registrati presso il territorio di Roma Capitale o che si estendono anche nel territorio di Roma Capitale, pari a 14.845.

Figura 29. Finanziamenti Totali e Pro Capite per Denominazione Territoriale (compresi multi-territoriali)




Fonte: Open Coesione

Figura 30. Finanziamento pro-Capite per i Progetti in cui il Comune riveste almeno un ruolo tra Programmatore, Attuatore, Beneficiario, e Realizzatore



*Valore Municipio IV – Tecno polo stimato $0,26 < x < 5,24$

Figura 31. Livelli di finanziamento pro capite da parte dell'amministrazione locale rispetto al livello di finanziamento pro capite generale



Soglia	Punteggio
0-10%	-1
10—20%	0
20%-30%	1
30%-40%	2
Oltre il 40%	3

Risultato:

Anagni: -1 (1%)

Pomezia: -1 (5%)

Roma: -1 (9%)

Tabella 5. Roma Capitale. Valori dal Bilancio Consuntivo 2019 ⁵⁴

	Totale Programma 1401 Industria PMI e Artigianato	Totale Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività	Totale MISSIONI
RS	356.253,80 €	19.106.379,57 €	2.711.435.585,53 €
CP	6.026,97 €	54.741.666,99 €	12.411.081.614,76 €
CS	362.280,77 €	73.106.590,28 €	14.137.431.780,96 €
PR	- €	7.034.600,07 €	1.020.990.880,18 €
PC	1.228,00 €	24.643.590,80 €	4.794.118.674,12 €
TP	1.228,00 €	31.678.190,87 €	5.815.109.554,30 €
R	- €	1.975.563,37 €	193.948.887,08 €

⁵⁴ In azzurro sono segnate le spese (o pagamenti totali) per Programma o Misura che sono corrispondenti con la banca dati openbilanci.

I	2.254,97 €	35.739.400,55 €	6.182.445.494,76 €
FPV	- €	14.620.443,42 €	874.531.603,49 €
ECP	3.772,00 €	4.381.823,02 €	5.354.104.516,51 €
EP	356.253,80 €	10.096.216,13 €	1.496.495.818,27 €
EC	1.026,97 €	11.095.809,75 €	1.388.326.820,64 €
TR	357.280,77 €	21.192.025,88 €	2.884.822.638,91 €

Tabella 6. Comune di Pomezia. Valori dal Bilancio Consuntivo 2019 ⁵⁵

	Totale Programma 1401 Industria PMI e Artigianato	Totale Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività	Totale MISSIONI
RS	104.665,26 €	149.122,89 €	77.578.851,72 €

⁵⁵ In azzurro sono segnate le spese (o pagamenti totali) per Programma o Misura che sono corrispondenti con la banca dati openbilanci.

CP	581.378,70 €	595.483,70 €	200.981.350,36 €
CS	636.043,96 €	694.606,59 €	264.867.790,52 €
PR	42.914,15 €	65.964,15 €	38.182.982,85 €
PC	382.404,40 €	382.404,40 €	105.652.327,88 €
TP	425.318,55 €	448.368,55 €	143.835.309,73 €
-	-	-	-
R	52.881,61 €	61.725,24 €	12.335.507,61 €
I	393.796,70 €	403.584,54 €	162.038.627,55 €
FPV	50.000,00 €	50.000,00 €	4.495.447,18 €
ECP	137.582,00 €	141.899,16 €	34.477.275,63 €
EP	8.869,50 €	21.433,50 €	27.060.362,26 €
EC	11.391,30 €	21.180,14 €	56.386.299,67 €
TR	20.261,80 €	42.613,64 €	83.446.661,93 €


Tabella 7. Comune di Anagni. Valori dal Bilancio Consuntivo 2019 ⁵⁶

	Totale Programma 1401 Industria PMI e Artigianato	Totale Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività	Totale MISSIONI
RS	7.400,00 €	171.118,56 €	18.863.256,40 €
CP	24.400,00 €	162.645,00 €	29.821.640,26 €
CS	31.800,00 €	346.038,62 €	46.879.616,62 €
PR	4.665,40 €	78.084,63 €	4.250.855,15 €
PC	13.410,00 €	112.892,32 €	11.797.700,92 €
TP	18.075,40 €	190.976,95 €	16.048.556,07 €
R	-	-	-
R	734,60 €	3.650,59 €	427.285,76 €
I	24.146,00 €	148.965,64 €	16.129.119,10 €

⁵⁶ In azzurro sono segnate le spese (o pagamenti totali) per Programma o Misura che sono corrispondenti con la banca dati openbilanci.


FPV	- €	- €	995.623,15 €
ECP	254,00 €	13.679,36 €	12.696.898,01 €
EP	2.000,00 €	89.383,34 €	14.185.115,49 €
EC	10.736,00 €	36.073,32 €	4.331.418,18 €
TR	12.736,00 €	125.456,66 €	18.516.533,67 €

Figura 32. Confronto delle voci di spesa PROGRAMMA Industria PMI e Artigianato dei Bilanci consuntivi 2019 per denominazione territoriale



Fonte: Siti web del comune di riferimento

Figura 33. Confronto delle voci di spesa “PROGRAMMA Industria PMI e Artigianato” e Totale Missione "Sviluppo Economico e Competitività" dei Bilanci consuntivi 2019 per denominazione territoriale



Analisi Gestione di cassa considera le entrate e le spese che il Comune ha effettivamente riscosso (riscossioni) e pagato (pagamenti) nel corso dell'anno, indipendentemente dall'anno in cui sono nati i crediti (accertamenti) e i debiti (impegni).

Tabella 8. ROMA CAPITALE

TIPO DI BILANCIO	Voce di Bilancio	TOTALE	PROCAPITE	Spese Correnti	Spese in Conto Capitale (Investimenti)
Bilancio Preventivo	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	78.116.732,00 €	27,53 €	60.063.308,00 €	18.091.513,00 €
	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	363.308,00 €	0,13 €	363.308,00 €	
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	49.287.228,00 €	17,37 €	31.300.000,00 €	18.000.000,00 €
	RICERCA E INNOVAZIONE	- €	- €	- €	- €
	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	28.466.196,00 €	10,03 €	28.400.000,00 €	91.513,00 €
TIPO DI BILANCIO	Voce di Bilancio	TOTALE	PROCAPITE	Spese Correnti	Spese in Conto Capitale (Investimenti)
Bilancio Consuntivo	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	31.678.191,00 €	11,16 €	29.801.228,00 €	1.800.000,00 €
	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	1.228,00 €	- €	1.228,00 €	
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	18.767.624,00 €	6,61	16.900.000,00 €	1.800.000,00 €
	RICERCA E INNOVAZIONE	- €	- €	- €	- €
	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	12.909.339,00 €	4,55 €	12.900.000,00 €	

Tabella 9. POMEZIA

TIPO DI BILANCIO	Voce di Bilancio	TOTALE	PROCAPITE	Spese Correnti	Spese in Conto Capitale (Investimenti)
Bilancio Preventivo	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	771.363,00 €	11,97 €	670.803,00 €	100.560,00 €
	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	669.955,00 €	10,40 €	639.395,00 €	30.560,00 €
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	12.180,00 €	0,19 €	12.180,00 €	
	RICERCA E INNOVAZIONE	- €	- €	- €	- €
	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	89.228,00 €	1,39 €	19.228,00 €	70.000,00 €
		VALORE DA BILANCIO	CALCOLO		
TIPO DI BILANCIO	Voce di Bilancio	TOTALE	PROCAPITE	Spese Correnti	Spese in Conto Capitale (Investimenti)
Bilancio Consuntivo	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	448.368,55 €	6,96 €		
	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	425.318,55 €	6,60 €		
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	- €			
	RICERCA E INNOVAZIONE	- €			
	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	23.050,00 €	0,36 €		


Tabella 10. ANAGNI

TIPO DI BILANCIO	Voce di Bilancio	TOTALE	PROCAPITE	Spese Correnti	Spese in Conto Capitale (Investimenti)
Bilancio Preventivo	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	190.977,00 €	9,03 €	190.977,00 €	
	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	18.075,00 €	0,85 €	18.075,00 €	
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	117.916,00 €	5,57 €	117.916 €	
	RICERCA E INNOVAZIONE	- €	- €	- €	- €
	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	54.985,00 €	2,60 €		
TIPO DI BILANCIO	Voce di Bilancio	TOTALE	PROCAPITE	Spese Correnti	Spese in Conto Capitale (Investimenti)
Bilancio Consuntivo	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	190.977,00 €	9,03 €	190.977,00 €	
	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	18.075,00 €	0,85 €	18.075,00 €	
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	117.916,00 €	5,57 €	117.916,00 €	
	RICERCA E INNOVAZIONE	- €	- €	- €	- €
	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	54.985,00 €	2,60 €	54.985,00 €	

Tabella11. Rapporto entrate (Imposte Tasse e Proventi Assimilati) e spese (Sviluppo Economico e Competitività)

Comune	Bilancio Consuntivo 2019		
	Entrate Correnti di Natura Tributaria, Contributiva e Perequativa	Gestione delle spese	Rapporto (b/a)
	Totale Riscossioni Imposte Tasse e Proventi Assimilati valori pro capite (a)	Totale Pagamenti per Missione 14 valori pro capite (b)	
Anagni	393,57 €	9,03 €	2,3%
Roma	834,54 €	11,16 €	1,3%
Pomezia*	623,98 €	6,96 €	1,1%

Figura 34. Rapporto entrate (Imposte Tasse e Proventi Assimilati) e spese (Sviluppo Economico e Competitività) (pro capite e percentuale)



Soglia	Punteggio
Rapporto Pagamenti Pro capite e Riscossione Pro Capite INFERIORE A 1%	-1
Rapporto Pagamenti Pro capite e Riscossione Pro Capite COMPRESO TRA 1% e 1,5%	0
Rapporto Pagamenti Pro capite e Riscossione Pro Capite COMPRESO TRA 1,5% a 2%	1
Rapporto Pagamenti Pro capite e Riscossione Pro Capite COMPRESO TRA 2% a 2,5%	2

Rapporto Pagamenti Pro capite e Riscossione Pro Capite SUPERIORE A 2,5 %	3
---	---

Punteggio:

Roma: 0

Anagni: 2

Pomezia*: 0

1.3 L'indice sintetico di qualità dei servizi e la sua contestualizzazione nelle aree

1.3.1 Il contesto di riferimento nelle aree campione

La comparazione tra il livello raggiunto dall'indicatore di attrattività raggiunto dalle tre aree non può essere compiutamente effettuata se non si prendono in considerazione anche i differenti contesti nei quali le imprese rispondenti operano. Per questo motivo si è ritenuto opportuno raccogliere anche altre informazioni sia mediante il menzionato formulario CAWI che attraverso le discussioni emerse nel corso dei tre webinar menzionati.


SERVIZI INFORMATIVI E DI SUPPORTO PER L'OCCUPAZIONE

Se da una parte non si può prescindere dal riparto di competenze e di influenze dell'Unione Europea, agli enti locali è demandato il compito di adattare il modello tecnico alle esigenze del mercato del lavoro locale secondo il principio di prossimità al cittadino. Nel 2019, per la Missione Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale a Roma sono stati spesi 10.351.850 euro, di cui 63.774 euro per servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, che

rappresentano le spese per lo sviluppo e il monitoraggio del mercato del lavoro e le attività di controllo sulle condizioni lavorative e se si considera la spesa pro capite, il livello di spesa è di 0,02 euro. Il Comune di Anagni non ha registrato spese per nessun programma della Missione, così come il Comune di Pomezia. Tra queste dinamiche si intersecano nuovi elementi tramite i quali i cittadini entrano in contatto con il mercato del lavoro, come siti e portali web delle aziende o enti di varia natura che offrono lavoro oppure piattaforme specializzate. Gli strumenti digitali che permettono di effettuare ricerche di lavoro online, anche su dispositivi mobili, rimuovono una parte delle barriere all'applicazione, con risparmio di tempo per procedure, archiviazione, organizzazione e accesso alle informazioni digitali.

I risultati rilevati dalla indagine CAWI e riassunti nel grafico che segue, rispecchiano questa configurazione in cui le piattaforme online, i servizi regionali, e le agenzie di reclutamento sono le strutture intermedie più popolari in cui domanda e offerta di lavoro si incontrano, anche se in proporzioni variabili. I rispondenti hanno segnalato che nella zona di Anagni il contatto con potenziali dipendenti e futuri collaboratori avviene principalmente tramite agenzie di reclutamento (italiane e internazionali) e centri per l'impiego. Per le zone di Roma e Santa Palomba, l'interfaccia tra aziende e potenziali lavoratori avviene sia off che online, tanto che i riscontri vertono consistentemente sui siti e portali web. Infine, i rispondenti hanno segnalato una minore interazione con gli eventi di career service gli sportelli di Counseling locali.

Figura 35. Con quali servizi informativi e di supporto specifici vi interfacciate maggiormente per l'accesso di nuovi lavoratori?



AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Secondo il TUEL D.lgs. n. 267/2000 TITOLO II art. 13 comma 1 ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Inoltre, come riportato nel comma 2 per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, il Comune attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Nella Sezione Spese del Bilancio consuntivo la Missione Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente sono riportate tutte le spese per la tutela dell'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico, nei programmi:

- difesa del suolo⁵⁷
- tutela, valorizzazione e recupero ambientale⁵⁸
- rifiuti⁵⁹
- servizio idrico-integrato⁶⁰
- aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione⁶¹
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche⁶²
- sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni⁶³
- qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento ⁶⁴

Il valore della spesa per la Missione è 852.761.404 euro a Roma, 300,55 euro pro capite, 3.857.801 euro ad Anagni, 182,38 euro pro capite, e 13.209.719,11 euro, 205 pro capite. Il programma che registra il valore più alto di spesa pro capite è il Programma Rifiuti. A Roma Capitale la spesa è di 273,77 euro pro capite, ad Anagni 174,34 euro pro capite mentre a Pomezia il valore pro capite è di 150,80 euro.

Nel comune di Anagni, il secondo programma per importo di spesa è il programma difesa del suolo con 118.086 euro, e 5,58 pro capite, seguito da tutela, valorizzazione e recupero ambientale con una spesa di 40.993 euro e 1,94

⁵⁷ Spese per salvaguardia del territorio, tra cui quelle relative al dissesto idrogeologico.

⁵⁸ Spese per la manutenzione del verde pubblico e la valorizzazione dell'ambiente naturale.

⁵⁹ Spese per la pulizia di strade e piazze e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

⁶⁰ Spese sostenute dal comune per l'acquedotto, gli impianti idrici e il trattamento delle acque reflue.

⁶¹ Spese per la tutela del paesaggio, le attività forestali e boschive.

⁶² Spese per la tutela degli ecosistemi acquatici e umidi sul territorio del comune.

⁶³ Spese per i territori montani e il loro sviluppo sostenibile.

⁶⁴ Spese per riduzione e monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e acustico.


euro pro-capite. Infine, per qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento sono stati spesi 10.980, ovvero € 0,52 pro-capite.

Nel comune di Pomezia, sono stati finanziati i seguenti programmi: tutela, valorizzazione e recupero ambientale con una spesa totale di 1382955,67 e pro capite di 21,46 euro, seguono il programma aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione con 1260682,36 euro totale e 19,57 euro pro capite, il programma difesa del suolo con 1215525,13 euro e pro capite 18,86 euro, tutela e valorizzazione delle risorse idriche con una spesa di 193,044,35 euro e 3 euro pro capite; infine l'ultimo programma finanziato è stato il programma servizio idrico-integrato, con una spesa totale di 18483,30 euro, ovvero 0,28 pro capite.

A Roma il secondo programma per spesa effettuata è tutela, valorizzazione e recupero ambientale 67.315.164 euro, corrispondete a 23,72 euro pro capite. Terzo e ultimo programma è il servizio idrico integrato per cui si è speso 8.681.305 euro, ovvero 3,06 euro pro capite.

L'importanza della tutela dell'ambiente e della cura del territorio sono state progressivamente riconosciute a livello trasversale. Una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, promuove azioni volte a proteggere gli ecosistemi. Le aziende rispondenti al questionario tendenzialmente non hanno partecipato o promosso iniziative in favore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile locale raramente. Quelle che hanno promosso più attività sono situate a Santa Palomba, e specialmente a Roma Tiburtina dove questo tipo di attività è svolta da più del 25% dei rispondenti più volte all'anno.

Figura 36. L'azienda ha partecipato o promuove iniziative in favore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile locale?



RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI

Nella tipologia reti di fornitura dei servizi rientrano acquedotti, fognature, gas, luce, e Wifi. Quest'ultimo rappresenta la rete per antonomasia e ha importanti ricadute a livello sociale, economici e giuridico. Se la digitalizzazione era un obiettivo incluso nella strategia di crescita intelligente dell'Unione Europea al 2020, la necessità di implementare le infrastrutture digitali resta un tema per lo sviluppo nazionale ed europeo anche nel prossimo futuro, poiché da esso dipenderà l'andamento delle performance tanto della Pubblica Amministrazione che degli attori economici nel mercato, anche se l'accesso ad internet è tutt'oggi ancora disomogeneo. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato quanto il “*digital divide*” sia una condizione persistente in Italia, sia perché alcuni scelgono di non avvalersi di un abbonamento a internet (digital divide culturale), sia perché altri

non possono effettuare questa scelta non trovandosi sotto una copertura della connessione internet adeguata (“digital divide infrastrutturale”)⁶⁵.

Da un punto di vista di fornitura del servizio, il concetto di rete e l’accesso a internet sollevano delle questioni sul piano giuridico, poiché “non è individuabile alcuna infrastruttura né identificabile alcun soggetto a cui imputare l’effettiva gestione della rete, fatto salvo per organismi internazionali adibiti però ad un controllo strettamente tecnico”⁶⁶.

A livello comunale, nel 2019 per il Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità, il Comune di Anagni ha speso 54.985 euro, il Comune di Roma 12.909.339 euro mentre il Comune di Pomezia ha speso 23.050 euro. Rapportando il totale della spesa alla popolazione, il Comune di Anagni la spesa pro capite è di 2,60 mentre a nel Comune di Roma è 4,55 euro e nel Comune di Pomezia è di 0,36 euro.

Come evidenziato in figura 38, nel periodo pre-Covid19 tra le aziende rispondenti al questionario, quelle con il maggior numero di addetti che utilizzano almeno un dispositivo connesso ad internet per svolgere il proprio lavoro sono collocate nella zona di Santa Palomba, infatti, la metà dei rispondenti sostiene che oltre il 50% dei propri addetti utilizzava almeno un dispositivo in questa modalità. Per la stessa tipologia di risposta, seguono il Comune di Anagni e la zona di Roma Tiburtina. Comunque, nelle tre aree un valore significativo è dato da quello delle aziende aventi un numero di addetti

⁶⁵ Cos’è il digital divide, nuova discriminazione sociale (e culturale)

<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-digital-divide-culturale-e-una-nuova-discriminazione-sociale/>

⁶⁶ Diritto all’accesso ad internet: remote activities e diritti fondamentali.

<https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/15/diritto-accesso-internet-remote-activities-diritti-fondamentali>

utilizzanti almeno un dispositivo connesso ad internet tra il 10 e il 50%. Questa risposta è stata selezionata dal maggior numero di rispondenti.

Se prendiamo in considerazione sia il grafico in figura 38 sia quello nella figura 39, l'utilizzo dei dispositivi connessi ad internet durante la pandemia Covid-19 è cambiato nelle tre aree. Nell'area di Anagni, un maggior numero di rispondenti ha indicato che parte dei propri addetti - tra il 10 e il 50% - utilizza un dispositivo connesso ad internet rispetto al periodo pre-Covid19. Inversa la situazione nella zona di Santa Palomba, in cui è più elevato il numero di aziende con meno del 10% degli addetti che utilizzano un dispositivo connesso alla rete. Infine, nella zona di Roma Tiburtina sono aumentate significativamente le aziende in cui la maggior parte degli addetti (dal 50% al 75%) utilizza un dispositivo connesso a internet.

Figura 37. Indicare il numero di addetti che utilizzano almeno un dispositivo connesso ad internet per svolgere il proprio lavoro (pre-Covid19)






Figura 38. Indicare il numero di addetti che utilizzano almeno un dispositivo connesso ad internet per svolgere il proprio lavoro (post-Covid19)



POLIZIA MUNICIPALE

Nell'ambito delle spese sostenute per la sicurezza e l'ordine pubblico a livello locale - indicate alla missione 03 del bilancio - si riportano i seguenti dati procapite, quasi o del tutto concentrati nel programma di spesa per polizia locale e amministrativa: nel consuntivo 2019 di Roma capitale la quota procapite ammonta a 117,04 euro, 37,71 euro per il comune Anagni e 17,28 euro per il comune di Pomezia. Si segnala che quest'ultimo, come evidente dal grafico sottostante, presenta un forte sbilanciamento delle interazioni da parte delle unità produttive con la sola funzione amministrativa.


Figura 39. Con quale comparto della polizia municipale si interagisce per le attività di presidio in base alle problematiche riscontrate dall'azienda?



SOCIO-ASSISTENZIALI

È stato richiesto al campione intervistato di fornire una preferenza sui servizi socio-assistenziali, non offerti dall'azienda, rivolti a individui che si trovano sia in condizione di autonomia che di dipendenza. Il grafico sottostante conferma chiaramente le necessità per le famiglie di disporre di strutture quali nidi o scuole per l'infanzia che siano interni o vicini la struttura in cui si è dipendenti, per conciliare il lavoro con le esigenze familiari.

Figura 40. Quale dei seguenti servizi (non offerti dall'azienda) è più richiesto?



Per garantire i diritti sociali e sostenere i soggetti e le famiglie con politiche sociali concernenti gli interventi per l'infanzia, per la disabilità, per gli anziani e per soggetti a rischio di esclusione sociale, nel 2019 il Comune di Roma ha speso 232,03 euro procapite, più del doppio rispetto al Comune di Pomezia (103,36 euro procapite) e quasi quattro volte l'ammontare procapite di Anagni (62,66 euro procapite). Il motivo di ciò sta naturalmente nella distribuzione quantitativa da parte dei comuni nei vari programmi di ciascuna missione; è qui che il consuntivo spese della missione dedicata ai diritti e alle politiche sociali di Roma si redistribuisce maggiormente nel quadro degli interventi per l'infanzia e per asili nido, mentre nella medesima missione il comune di Anagni ha una quota di spese più consistente per la programmazione dei servizi sociali e per altri interventi di politica sociale (46,79 euro procapite) e per Pomezia sono gli interventi per la disabilità (47,55 euro). Appare evidente, quindi, il bisogno inevaso di tali servizi a Santa Palomba e ad Anagni.

SANITARI

I servizi sanitari interessano tanto gli individui che la collettività, e forse pochi altri settori incidono altrettanto direttamente su entrambe le dimensioni per rilevanza giuridica, di economia pubblica ed etica. Il diritto alla salute è un diritto soggettivo e individuale, la cui tutela è sancita dalla Costituzione Italiana (art. 32), ma al contempo costituisce anche un interesse per la collettività.

Nella cornice generale e globale del dibattito sul diritto alla salute, discusso nella sua accezione universale e inalienabile⁶⁷, è stato notato come in realtà la sua applicazione avvenga in maniera regionalizzata⁶⁸. A livello nazionale, si sono succedute varie riforme della sanità, e con la riforma del Titolo V anche ripartizioni di competenze in materia sanitaria, che hanno portato con l'art. 117 a una concorrenza tra Stato e Regioni sul tema della tutela della salute. In questo contesto di ripartizione delle competenze per materia, poco o nulla è rimasto agli enti Comunali, in parte disciplinato dall'art. 50 del TUEL, che però interessa i Sindaci Comunali in situazioni straordinarie. La tutela della salute, con le spese che ne comporta, si scontra anche con la sostenibilità finanziaria del sistema paese e del rispetto del “principio della regolarità dei conti pubblici, anch'esso costituzionalmente previsto nell'art. 81 e anche implicito nell'art. 97”⁶⁹.

I valori dei bilanci consuntivi procapite sono generalmente insignificanti per i Comuni di Anagni e Roma, mentre a Pomezia per l'anno 2019 l'unica spesa per

⁶⁷ J.M. Mann, L. Gostin, S. Gruskin, T. Brennan, Z. Lazzarini, H.V. Fineberg, *Health and Human Rights*, in *HHR*, 1994, pp. 6-23; V.A. Leary, *The right to Health in International Human Rights Law*, pp. 26-56, S. P. Marks, *Health and Human Rights: The Expanding International Agenda*, in *ASIL Proceeding*, 2001, pp. 64-70; L. Gostin, *Public Health Law. Power, Duty, Restraint*, II Ed., Harvard University Press, Berkeley – Los Angeles, London, 2008, Part III.

⁶⁸S. Negri, *Salute pubblica, sicurezza e diritti umani nel diritto internazionale*, Torino, 2018 p. 62; G.L. Burci, C.H. Vignes, *World Health Organization*, Kluwer Law International, The Hague, 2004, pp-107 – 113.

⁶⁹ La tutela della salute: una lettura costituzionalmente orientata. https://www.diritto.it/la-tutela-della-salute-una-lettura-costituzionalmente-orientata/#_ftn3

la Missione Tutela della Salute è nel Programma Ulteriori spese in materia sanitaria per un totale di 127006,57 euro, per un valore di spesa pro capite pari a 1,97 euro.

Un ruolo importante per la riduzione dei costi per le cure sanitarie è giocato dalla realizzazione di campagne di prevenzione e promozione della salute, come sottolineato da diversi studi e dall'Istituto Superiore di Sanità⁷⁰. In generale, più delle metà rispondenti per area di appartenenza segnalano l'assenza di campagne di informazione e prevenzione nell'area di riferimento. Nello specifico, questo tipo di attività non è stata riscontrata da nessuno dei rispondenti nella zona di Santa Palomba; è segnalata come presente da meno del 25% nella zona di Roma Tiburtina, mentre nella zona di Anagni più del 35% dei rispondenti ha segnalato la presenza di campagne di informazione e prevenzione.

Per quanto riguarda gli strumenti e le strutture disponibili per la salute dei lavoratori, la situazione è diversa nelle tre aree industriali, anche se in tutte la maggioranza delle risposte indica assenza di strumenti, e nessuno dei rispondenti ha segnalato strumenti specifici di terapia - riabilitazione con strutture mobili. Nella zona di Anagni, più del 25% dei rispondenti indica la presenza di strutture in loco per la diagnosi e screen test, verificata - seppure da una percentuale minore di rispondenti - anche nella zona di Roma Tiburtina, dove sono presenti strutture mobili per la stessa finalità segnalata da oltre il 25% delle aziende rispondenti. Infine, per la stessa area di riferimento, alcune aziende segnalano la presenza di servizi specifici di terapia. Le aziende nell'area di Santa Palomba che verificano la presenza di strumenti per la salute sono invece meno del 25%.

⁷⁰ <https://www.iss.it/prevenzione-e-promozione-della-salute>

Figura 41. Vengono svolte campagne di informazione e prevenzione nell'area?





Figura 42. Qual è lo strumento adottato, disponibile per la salute dei lavoratori nell'area?




ACCOGLIENZA

Nel quadro generale dell'accoglienza, agli intervistati è stata posta una domanda che permetteva loro di scegliere più di una opzione di risposta. Come di seguito mostra il grafico, più della metà dei rispondenti dell'area di Roma Tiburtina ha dichiarato l'assenza di strutture correlate alla fruizione del territorio, mentre il restante 43%, seppur indicando la presenza di servizi o attività, ha indicato solo un'unica opzione di risposta, contrariamente ai rispondenti dell'area di Anagni e di Santa Palomba. In quest'ultimo caso, in particolare, quasi tutti i rispondenti hanno confermato con la medesima frequenza sia la presenza di attività di ristorazione nell'area che quella del trasporto pubblico locale, mentre - accomuna le tre aree - la mancanza (totale o quasi) di servizi di trasporto di linea o da parte di privati come taxi e car-sharing.

Escludendo il caso dell'area di Roma Tiburtina, dal grafico si evidenzia inoltre come la mobilità sia proporzionalmente interconnessa allo sviluppo delle attività di accoglienza.

Figura 43. Con quali servizi è attrezzata l'area per la ricezione dei flussi di pendolari, fornitori e clienti?



Utile infine una rilevazione grafica delle parole ricorrenti nelle note a commento del formulario somministrato da ricorrenti in relazione alle domande inevase e alle priorità rilevate e una tabella che raccoglie i principali commenti.

Di seguito una raffigurazione delle principali domande inevase da parte delle imprese rispondenti divise per area di appartenenza.

ANAGNI



TIBURTINA



SANTA PALOMBA



Suggerimenti/note/segnalazioni

Relativi ai servizi specifici all'unità produttiva (sezione A)

Anagni	Priorità nell'affrontare la tematica di assenza di un servizio fognario e depurazione consortile e la tematica del SIN Valle del Sacco
	Accessibilità dell'area industriale migliorata con il rifacimento dell'asse viario principale, ma ancora non ottimale per la mancanza di servizi di pulizia e manutenzione ordinaria. Un sistema di videosorveglianza dell'area aiuterebbe a contenere l'eccesso di velocità e comportamenti incivili, quali, ad esempio, l'abbandono di rifiuti
	Si segnala la grave carenza dovuta alla mancanza di acquedotto comunale (acqua ad uso potabile)
Roma Tiburtina	NELL'AREA MANCA UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE , MANCANO MARCIAPIEDI , MANCA UNA PULIZIA COSTANTE DEI RIFIUTI ABBANDONATI, VIDEOSORVEGLIANZA PER EVITARE ABBANDONO DEI RIFIUTI, NECESSARIO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI TUTTE LE STRADE DELLA ZONA
	Necessità allaccio in fogna
	Manca una videosorveglianza contro le discariche abusive

Relativi ai servizi generali alla collettività (sezione B)

Anagni	I servizi alla collettività sono essenzialmente lasciati all'iniziativa privata, risultano, quindi, sufficienti e funzionali alle esigenze degli utenti, ma nell'insieme dispendiosi
Santa Palomba	in alcuni casi mancano risposte adatte alla nostra realtà produttiva (poco pertinenti)
	necessari interventi di manutenzione stradale e raddoppio via di valle caia
	necessaria un'area di sosta attrezzata per camion nell'area

Conclusioni

Dall'analisi delle principali forme impositive che compongono il sistema di fiscalità locale, con specifico riguardo a quello a carico delle imprese⁷¹, emerge quanto segue.

Con riguardo all'IMU, per il periodo d'imposta 2019, tutti i Comuni oggetto di analisi, per la tassazione degli immobili di interesse ai fini della presente ricerca (Cat. C e D), hanno applicato un'aliquota nella misura massima prevista dalla legge o, comunque, superiore a quella base. Di converso, sono ben pochi i casi in cui il Comune ha stabilito l'aliquota nella misura base e, se lo ha fatto, ciò vale per una rosa di settori economici assai limitata.

Si potrebbe ritenere che la ridotta flessibilità attribuita dalla normativa primaria ai Comuni non abbia consentito agli stessi di applicare esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa primaria. Tutte quelle registrate, sono, infatti, sostanzialmente già previste dalla stessa.

La generale “onerosità” e “rigidità” dell'imposta in esame è, peraltro, in modo del tutto insoddisfacente mitigata dalla limitata deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa; situazione, poi, progressivamente corretta, vuoi dal legislatore, vuoi dalla giurisprudenza.

⁷¹ Come anche ricordato nel Dossier parlamentare del 16 novembre 2020 “*Le entrate delle regioni e degli enti locali*”, in estrema sintesi, il sistema della fiscalità comunale poggia su quattro principali imposte:

- l'IMU
- la TASI;
- la TARI;
- l'addizionale comunale all'Irpef.

A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le tradizionali entrate fiscali locali, vale a dire:

- l'imposta di soggiorno (o l'imposta di sbarco);
- l'addizionale comunale sui diritti di imbarco;
- l'imposta di scopo;
- la TOSAP;
- il COSAP
- l'imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone di installazione di mezzi pubblicitari.

A tal proposito, si ricorda come la Corte Costituzionale, preso atto dell'evoluzione normativa, con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, ha recentemente dichiarata l'incostituzionalità della primigenia normativa IMU che affermava l'indeducibilità di quella relativa agli immobili strumentali, *“per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza”*. La stessa Corte ha evidenziato che l'IMU sugli immobili strumentali è *“un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto”*.

Questo intervento si colloca a valle di un processo di evoluzione normativa che, nel corso degli ultimi anni, ha implicato che l'IMU inerente agli immobili esclusivamente strumentali fosse già effettivamente divenuta parzialmente deducibile, ai fini IRES e IRPEF, dal reddito di impresa (in misura pari al 50% per il periodo di imposta relativo al 2019 e al 60% per gli anni 2020 e 2021). Essa diverrà, infine, integralmente deducibile a partire dal periodo d'imposta 2022 per effetto di quanto sancito da ultimo dalla Legge di Bilancio 2020⁷²⁷³. In sostanza, per utilizzare le parole della stessa Corte Costituzionale, il Legislatore

⁷² Art. 1, commi 4, 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

⁷³ Appare opportuno ricordare che, nel 2020, la normativa emergenziale COVID-19 ha, in numerosi casi, previsto la esenzione, parziale o totale dell'IMU, per diverse imprese. Tra le altre, è stata prevista:

- la cancellazione della prima rata IMU da destinare agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi (art. 177 del d.l. n. 34 del 2020, c.d. «decreto Rilancio»);
- la cancellazione della seconda rata IMU da destinare alle suddette strutture turistiche, ricettive e fieristiche (art. 78 del d.l. n. 104 del 2020, c.d. «decreto Agosto»);
- l'estensione della cancellazione seconda rata IMU da destinare agli operatori che hanno subito limitazioni per effetto del d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (art. 9 d.l. n. 137 del 2020, c.d. «Decreto Ristori»);
- la cancellazione della seconda rata IMU da destinare agli operatori che hanno subito limitazioni per effetto del d.P.C.M. del 3 novembre 2020 e si trovano nelle aree rosse (art. 5 d.l. n. 149 del 2020, c.d. «Decreto Ristori-bis»);
- un'ulteriore estensione dell'ambito soggettivo delle disposizioni che hanno cancellato la seconda rata dell'IMU per il 2020. (art. 8 d.l. n. 157 del 2020, c.d. «Decreto Ristori-quatern»).

negli ultimi anni ha avviato un percorso graduale che è sfociato nella “*virtuosa previsione, certamente non più procrastinabile, della totale deducibilità a partire dal 2022*”.

L'IMU, peraltro, è - e resterà, anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale e della Legge di Bilancio 2020 - invece, integralmente indeducibile ai fini IRAP⁷⁴.

Si ricorda, infatti, che in materia di IMU, l'art. 14, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (così come precedentemente in materia di ICI gli artt. 5 e 5-*bis*, d.lgs. n. 446 del 1997) dispone l'indeducibilità del suddetto tributo locale dalla base imponibile IRAP. Nonostante l'evoluzione normativa, come visto, abbia progressivamente portato il legislatore a stabilire una deducibilità parziale e poi (dal 2022) integrale dell'IMU dalla base imponibile IRES e IRPEF, analoga previsione non è stata mai prospettata con riguardo all'IRAP.

Si tratta, a ben vedere, di una previsione che presenta anch'essa profili di dubbia ragionevolezza, innanzitutto perché non si evince (neanche dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 446 del 1997) un chiaro motivo per limitare la deducibilità dell'IMU dalla base imponibile IRAP.

Si ravvisa, inoltre, una incongruità di trattamento rispetto a quanto accade in tema di TASI. La TASI (tributo ad oggi soppresso ma che, come noto, aveva, per quanto qui di interesse, il medesimo presupposto impositivo dell'IMU) era, infatti, totalmente deducibile dalla base imponibile IRES, IRPEF e anche IRAP. Non si capisce, allora, quale sia la ragione che spinga il legislatore a consentire la deduzione integrale della TASI dalla base imponibile IRPEF, IRES e IRAP e a prevedere la deducibilità dell'IMU solo dalla base imponibile IRPEF e IRES (ma non anche dell'IRAP).

In definitiva, ad oggi, l'indeducibilità dell'IMU dalla base imponibile IRAP, unicamente ispirata a motivi di gettito, andrebbe ripensata.

⁷⁴ Come si legge nella stessa sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, infatti, “*Non è, invece, oggetto di censura, da parte del giudice a quo, la previsione dell'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP*”. La stessa sentenza conferma che: “*La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive*”

Parzialmente diverso è quanto emerge dall'applicazione da parte dei Comuni oggetto di analisi della **TASI**, tributo, peraltro, soppresso a partire dal 2020, soppressione a cui ha fatto seguito una rimodulazione dell'IMU. In questo caso, si riscontra essere riconosciuto ai Comuni un maggiore margine di manovra, potendo ad esempio il Comune azzerare anche le aliquote TASI, e potendo differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili. Emerge che, in diversi casi, i Comuni hanno deciso per un'applicazione calmierata del tributo in termini di minore aliquota applicabile. Con specifico riguardo all'IMU e alla TASI, oggetto del lavoro è stata anche una verifica degli importi versati per gli anni 2016 – 2019 a titolo di IMU da un'impresa campione strutturata (fatturato compreso tra 200 e 300 ml € e dipendenti superiori a 500 unità), operante nel settore industriale e sita nella Zona Tiburtina del Comune di Roma.

Focalizzando l'analisi per il periodo d'imposta 2019, emerge che l'imposta complessivamente da versare è stata pari a circa 420.000 €, di cui 390.000 € circa relativa all'IMU e 30.000 € circa € alla TASI.

Con specifico riguardo alla composizione del gettito IMU, trattandosi di immobili prevalentemente finalizzati all'attività industriale (per i quali, come noto, almeno per quelli classificabili nel Gruppo Catastale D sussiste una quota riservata allo Stato), il gettito dell'imposta destinata allo Stato è risultato quello preponderante (circa il 70%), mentre quello destinato al Comune è risultato minoritario (circa il 30%). Con riguardo alla composizione del gettito TASI, invece, l'intero gettito è devoluto per legge al Comune.

Conseguentemente e in sintesi, risulta che poco più del 30% del complessivo gettito IMU e TASI (circa 141.000 € su 420.000 €) è, effettivamente, destinato al Comune. Si tratta di un dato che andrebbe, dunque, considerato nella lettura delle misure delle aliquote (per lo più, massime) stabilite dai Comuni per i tributi in oggetto.

Rispetto all'IMU, anche la normativa sulla **TARI** consente ai Comuni una maggiore flessibilità e manovrabilità, non solo nella determinazione della tariffa ma anche nella previsione di eventuali riduzioni ed esenzioni.

In taluni casi, peraltro, i Comuni hanno concretamente applicato tale facoltà, prevedendo riduzioni tariffarie di rilevante impatto ambientale (es. alcuni hanno previsto riduzioni della tariffa per quelle attività che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino effetti accertati di una minore produzione di rifiuti) o sociale (es. incentivi all'assunzione, attività di contrasto ai fenomeni di "ludopatia", etc.).

Peraltro, anche la TARI è stata interessata da intense novità negli ultimi anni. Tra le altre, l'Italia si è adeguata, per mezzo del d.lgs. n. 116 del 2020, alla Direttiva n. 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio. Quest'ultimo decreto ha, di fatto, eliminato per i Comuni la possibilità di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. L'effetto che si prospetta è, da un lato, una compressione dei poteri dei Comuni e, dall'altro, una conseguente detassazione – almeno ai fini della TARI – delle attività produttive (per la parte riferibile ai 'rifiuti speciali'⁷⁵) e un contestuale aumento per le utenze domestiche.

Per quanto concerne i tributi locali inerenti alle occupazioni del suolo pubblico, come noto, la normativa primaria permette ai Comuni di applicare, alternativamente, la **TOSAP** oppure il **COSAP**⁷⁶. Con riguardo ai Comuni oggetto dell'indagine, si constata che i Comuni di Pomezia e Civitavecchia applicano la TOSAP, mentre i comuni di Anagni, Colferro, Fiano Romano e Roma Capitale il COSAP.

⁷⁵ Si ricorda che la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; nel determinare tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano i rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i produttori.

⁷⁶ Anche in questo caso, va ricordato che la normativa emergenziale COVID 19 ha disposto per il 2020 diverse agevolazioni per i pubblici esercizi con riguardo alla TOSAP e al COSAP (cfr. ad esempio, l'art. 181 del "Decreto Rilancio" e l'art. 109 del "Decreto Agosto").

In linea generale, dall'analisi della normativa secondaria, in diversi casi (seppur non in tutti), emerge un significativo parallelismo fra le norme primarie in materia di TOSAP e le previsioni di natura secondaria contenute nei regolamenti dei Comuni che applicano il COSAP; difatti, per fornire alcuni esempi concreti, è possibile constatare come in molti casi la tariffa del COSAP riguardante le occupazioni di suolo in generale (la cosiddetta tariffa base) rientra nei parametri che la legge prevede in tema di TOSAP. Anche alcune tipologie di riduzione del canone sembrano essere sostanzialmente ancorate alle previsioni di legge in materia di TOSAP (ad esempio, la riduzione del 50% della tariffa per i passi carrabili di ogni tipo e la riduzione al 30% della tariffa per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico). Emerge in definitiva che l'adozione dell'uno o dell'altro prelievo non comporta sostanziali differenze dal punto di vista del carico tributario.

Con riguardo all'**addizionale comunale IRPEF**, si osserva che, tendenzialmente, le aliquote sono stabilite dai Comuni nella maggior parte dei casi nella misura massima⁷⁷ (seppur a fronte della previsione di franchigie).

Un'ultima annotazione va fatta, in concreto, circa le reali possibilità per i Comuni di esercitare talune proprie potestà comunali⁷⁸. In attesa dell'evoluzione

⁷⁷ Nel caso di Roma Capitale, la normativa speciale (art. 14, comma, 14, d.l. 78 del 2010) consente al Comune di aumentare ulteriormente, fino ad uno 0,4%, l'aliquota base (che deve essere contenuta al massimo allo 0,8%). Il Comune di Roma ha quindi applicato l'ulteriore 0,1% all'aliquota base massima (0,8%), così stabilendo l'aliquota dell'addizionale comunale complessivamente allo 0,9%.

⁷⁸ Si ricorda che l'art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*". Inoltre, ai sensi dell'art. 149, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 "*La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti?*". Dunque, tale potestà regolamentare del Comune è limitata dalla riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione, in considerazione dei quali la potestà

della normativa sul federalismo fiscale⁷⁹, per la maggior parte dei tributi locali la normativa primaria dei singoli tributi pone limiti all'intervento dei Comuni, che, dunque, conservano uno ristretto spazio di intervento. Ad esempio, se per alcuni tributi (come, ad esempio, la TARI), la normativa primaria consente un'ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni, così non è per altri tributi (come l'IMU). Tale aspetto deve essere opportunamente considerato nella valutazione dell'intervento dei Comuni nel sistema di fiscalità locale.

Per quanto riguarda invece la **qualità dei servizi resi alle imprese e ai loro lavoratori**, operanti nelle tre aree oggetto della rilevazione dell'indice di attrattività, la figura sottostante offre una panoramica complessiva dei risultati, in chiave comparata. Si è scelto di utilizzare una scala a quattro, che riprende le opzioni di risposta a disposizione dei rispondenti, ovvero il giudizio dei servizi in esame rispettivamente gravemente insoddisfacente (faccina rossa), insufficiente (faccina gialla), sufficiente (faccina verde), buono (faccina blu).

regolamentare del Comune non può avere ad oggetto norme concernenti l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei tributi; inoltre, essa deve essere esercitata nel rispetto dell'esigenza di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

⁷⁹ Per completezza si ricorda che l'art. 31-*sexies*, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020 (c.d. "Decreto Ristori"), "nelle more del riordino del sistema di fiscalità locale", ha rinviato dal 2021 al 2023 l'attuazione del d.l. n. 68 del 2011 (che, a sua volta, era stato emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale). In tal modo si è deciso di rinviare di un biennio l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

Figura 44. I punteggi dell'indice composito

Range di punteggio	$0 > x \geq -1$	$1 > x \geq 0$	$2 > x \geq 1$	$3 > x \geq 2$
Domini				
Media dei domini per sezione				

I DOMINI DELL'INDICE PER SEZIONI DI RIFERIMENTO							
SEZIONI DI RIFERIMENTO	DOMINI	Anagni	Roma Tiburtina	Santa Palomba			
SEZIONE 1. I SERVIZI SPECIFICI ALL'UNITÀ PRODUTTIVA (O ALL'IMPRESA SE COINCIDENTE) NELL'AREA DI RIFERIMENTO	<i>Tributi e pagamenti</i>	1,40		0,70		0,50	
	<i>Servizi informativi</i>	1,78		0,44		1,14	
	<i>Infrastrutture e mobilità</i>	0,30		0,04		-0,68	
	<i>Ambiente e tutela del territorio</i>	2,17		1,21		0,72	
	<i>Certificati e documenti</i>	2,00		0,78		-0,14	
	<i>Reti di fornitura dei servizi</i>	1,98		2,09		1,51	
	<i>Sicurezza urbana</i>	0,86		0,00		1,25	
Ponderazione 60%	MEDIA SEZIONE 1	1,50		0,75		0,62	
SEZIONE 2. I SERVIZI GENERALI ALLA COLLETTIVITÀ	<i>Infrastrutture e mobilità</i>	1,65		0,54		1,11	
	<i>Urbanistica</i>	0,43		1,36		0,69	
	<i>Sanitari</i>	1,75		2,04		1,97	
	<i>Cultura</i>	1,67		0,34		0,63	
	<i>Istruzione, formazione, gioventù e sport</i>	1,70		0,62		-0,14	
Ponderazione 20%	MEDIA SEZIONE 2	1,44		0,98		0,85	
Ponderazione 10%	SEZIONE 3. PROATTIVITÀ (*)	-1		-1		-1	
Ponderazione 10%	SEZIONE 4. RICADUTA SULLE IMPRESE (*)	2		0		0	
MEDIA PONDERATA		1,29		0,55		0,44	

(*) I punteggi delle aree di Roma Tiburtina e di Santa Palomba per questa sezione, si riferiscono a dati comunali rispettivamente di Roma e Pomezia.

Figura 45. Una sintesi dei punteggi dell'indice composito

SINTESI DELL'INDICE							
SEZIONI DI RIFERIMENTO	Peso percentuale sull'indicatore	Anagni		Roma Tiburtina		Santa Palomba	
SEZIONE 1 Servizi all'unità produttiva	60%	1,50		0,75		0,62	
SEZIONE 2 Servizi alla collettività	20%	1,44		0,98		0,85	
SEZIONE 3 Proattività (*)	10%	-1		-1		-1	
SEZIONE 4 Ricaduta sulle imprese (*)	10%	2		0		0	
Media Ponderata		1,29		0,55		0,44	

(*) I punteggi delle aree di Roma Tiburtina e di Santa Palomba per questa sezione, si riferiscono a dati comunali rispettivamente di Roma e Pomezia.

Si può subito rilevare come, nel complesso, solo l'area di Anagni, con un indice di attrattività pari a 1,29 raggiunge (di poco invero) la sufficienza, mentre le altre due aree di Roma Tiburtina e Santa Palomba, rispettivamente con un indice di attrattività di 0,55 e 0,44, sono insufficienti.

Certamente la prima causa di questa differenza, che privilegia Anagni, va ricercata nel fatto che tale area insiste interamente nella sfera amministrativa dell'omonimo comune che dunque concentra risorse di bilancio proporzionalmente più rilevanti (ottenendo dunque un punteggio maggiore nella sezione 4 dell'indicatore di attrattività) a differenza ovviamente dei comuni di Pomezia e soprattutto di Roma.

Tuttavia, anche non tenendo conto di questo aspetto, l'area di Anagni è l'unica che raggiunge la sufficienza nella qualità dei servizi alle imprese e alla collettività rispettivamente con un punteggio dei due indicatori di 1,50 e 1,44, mentre nelle

altre due aree in nessuno degli indicatori si raggiunge mai la sufficienza. Anzi in tema di infrastrutture e mobilità, addirittura, sia l'area di Santa Palomba che quella di Roma Tiburtina appaiono decisamente insufficienti, elemento questo emerso anche nel corso dei rispettivi webinar (sulla mobilità in particolare quello di Tiburtina).

Tiburtina inoltre, la cui area si estende prevalentemente nell'area urbana di una grande metropoli, è l'unica che non è in grado di offrire servizi quantomeno sufficienti alla comunità dei lavoratori in tema di educazione, formazione e sport e accusa inefficienze significative anche nel rilascio delle autorizzazioni e della documentazione richiesta dalle imprese.

Da un'analisi incrociata tra i singoli domini e i principali fornitori di servizi, non emergono particolari differenze legate alla natura di questi ultimi. Per un approfondimento, si rimanda alla tavola sinottica presente in appendice.

Un ultimo punto dolente è quello della proattività, dunque della capacità di individuare risorse economiche offerte da fondi regionali, nazionali e/o europei dunque fuori dal bilancio ordinario da destinare alle imprese.

Come anticipato, il presente lavoro è la prima edizione di un progetto più ampio, che mira a fornire contributi volti all'accrescimento dell'attrattività delle aree industriali, con lo specifico obiettivo di rendere l'ambiente più favorevole alla creazione dell'attività di impresa, con particolare riferimento alle start up.

La ricognizione dello stato dell'arte della fiscalità nelle aree industriali di Roma e del Lazio e l'analisi sulla qualità dei servizi a disposizione delle imprese devono rappresentare la base sulla quale costruire un modello di valutazione delle future politiche fiscali, facendo leva sulla capacità di ciascun comune di farsi soggetto attivo per la crescita del sistema produttivo locale.

In questo senso, gli elementi fin qui raccolti e la loro rilevazione sistematica nel tempo, divengono uno strumento per:

- monitorare i processi decisionali dei comuni nella formazione delle singole aliquote
- offrire alle amministrazioni comunali uno strumento utile per orientare le proprie determinazioni su una materia decisiva per la vita delle aziende e per l'attrattività dei propri territori
- definire format specifici di accordi con singoli enti locali per migliorare il contesto in cui operano imprese e start up e orientare il livello di discrezionalità verso politiche volte a garantire occupazione e lavoro.

Guardando agli sviluppi futuri della ricerca, emerge sicuramente la necessità di individuare un legame più diretto tra la tipologia e la qualità di servizio fornito e il corrispettivo prelevato, al fine di far emergere su quali specifiche voci sia prioritario intervenire per ristabilire un adeguato rapporto tra efficienza della pubblica amministrazione e impegno richiesto al sistema delle imprese con l'obiettivo di migliorare (visti i risultati di questa indagine), prima ancora che l'attrattività delle aree, quantomeno la loro funzionalità ad uno sviluppo economico e sociale per le imprese e i lavoratori che vi operano

Il raggiungimento di tale obiettivo è subordinato alla possibilità di acquisire dati disaggregati sul prelievo fiscale delle attività produttive.

Una via sarà, da un lato approfondire l'opportunità di esplorare i bilanci delle amministrazioni locali per avere una misura più puntuale, per ogni singolo tributo, delle entrate provenienti dal mondo produttivo e dall'altro verificare l'allineamento ai percorsi di crescita sostenibile tracciati dall'Agenda 2030 per lo

sviluppo sostenibile e Il futuro nuovo Piano di Ripresa e Resilienza nel quadro di NEXT GenerationEU.

Un percorso alternativo potrebbe riguardare la costruzione di un panel di imprese sul quale calcolare il gap tra tributo attualmente corrisposto e tributo dovuto in caso di area industriale attrattiva. In questo senso, anche sulla scorta delle prime analisi empiriche effettuate nella presente ricerca su un'azienda campione, in un percorso evolutivo dell'indagine si potrà valutare una simulazione finalizzata ad individuare una possibile riduzione delle aliquote o delle tariffe stabilite attualmente per alcuni dei principali tributi locali gravanti sulle imprese (es. IMU e TARI).

In particolare, obiettivo dell'analisi potrà essere quella di comparare la somma attualmente versata a titolo di tributo locale dall'impresa e quella che sarebbe da versare dalla stessa in caso di una riduzione delle aliquote o delle tariffe in base a determinati parametri ritenuti coerenti con una area industriale attrattiva.

APPENDICE

L'analisi dettagliata dei tributi locali con riguardo alla disciplina vigente per il periodo d'imposta 2019 e, per i casi di maggiore rilevanza (quali IMU e TARI), anche per il periodo d'imposta 2020 è disponibile nell'appendice online (<https://bit.ly/3qHqJ5a>).

Gruppo di lavoro

Luiss Business School e Fondazione Bruno Visentini

Coordinatori della Ricerca

Fabio Marchetti

Luciano Monti

Gruppo di Ricerca

Vieri Cecchetti

Anna Rita Ceddia

Claudia Gioffi

Andrea Di Gialluca

Federico Rasi

Unindustria

Massimiliano Ricci *Coordinatore*

Ombretta Crescenzi

Marco Galluzzo

Anna Laura Pompozzi

